

[in *Europeanrights Newsletter* - europeanrights.eu, 2014]

Vincenzo Sciarabba

La riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte di Strasburgo: il ruolo della comparazione

(Relazione al “XXII Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato”, Salerno, 30 maggio - 1 giugno 2013)

Questa relazione vorrebbe porsi in linea di piena continuità metodologica e, in buona parte, tematica (sviluppando uno dei filoni di ricerca all’epoca individuati) rispetto a una relazione svolta cinque anni fa in occasione del “I° Colloquio biennale dei giovani comparatisti” organizzato dall’AIDC a Macerata il 23-24 maggio 2008, sul tema “Le nuove frontiere del diritto comparato”.

In quella sede, nel quadro di una ricostruzione più generale dei “sistemi sovranazionali ‘paracostituzionali’ dell’UE e della CEDU”, si era osservato che «a fronte degli impetuosi sviluppi (in atto, o, per così dire, “in potenza”) sul fronte comunitario e sul fronte della CEDU, emerge ancor più nettamente l’esigenza di dedicare la massima attenzione a quella che si presenta come una *seconda frontiera nuova* della comparazione [¹], probabilmente meno battuta della precedente², e che

¹ La *prima* “nuova frontiera” essendo rappresentata in quella logica (come si dirà meglio subito oltre) dallo *studio comparato dei sistemi sovranazionali* (laddove invece la comparazione “classica” sarebbe invece, sempre nella medesima logica necessariamente semplificante, quella avente ad oggetto *gli ordinamenti giuridici nazionali*, o comunque statuali).

² Almeno in Italia, e comunque con diverse eccezioni: v. in particolare [nella dottrina precedente al 2008], G.G. FLORIDIA, *Diritto interno e diritto internazionale: profili storico-comparatistici*, relazione al convegno «Riforma costituzionale, diritto internazionale e diritto comunitario», Genova, 23 marzo 2002, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, e in www.associazionedeicostituzionalisti.it, L. MONTANARI, *I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Torino, 2002, A. CELOTTO, T. GROPPI, *Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs. controlimiti*, in *Riv.it.dir.pubbl.com*, 2004, p. 1309 ss., T. GROPPI, *La*

potrebbe volendo essere icasticamente individuata attraverso le “etichette” di “diritto comunitario comparato”, “diritto ‘convenzionale’ comparato”, “diritto internazionale comparato”. Più esplicitamente, si tratta[va e si tratta] di approfondire non tanto, in questo caso, lo studio dei menzionati sistemi sovranazionali, *in sé* o nei loro rapporti con quelli nazionali *secondo “il proprio punto di vista” europeo* [questa appunto la “prima nuova frontiera” della comparazione, già ampiamente esplorata], bensì, al contrario, lo studio comparato *dei sistemi nazionali* sotto il profilo dei rispettivi rapporti – quali delineati *dalle fonti normative, dalle prassi e dalle decisioni giurisdizionali interne* – con il sistema comunitario e con il sistema della CEDU³ (e, sullo sfondo, con l’ordinamento internazionale in senso stretto): è noto, infatti, che le soluzioni e le prese di posizione nazionali – al di là delle istanze di uniformazione provenienti dall’alto – variano anche sensibilmente, nello spazio e nel tempo⁴»⁵.

Esattamente in questa prospettiva ci si è mossi nell’approfondire un tema che si ritiene di grandissima importanza e attualità per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione europea (e per il nostro in particolare, per i motivi che vedremo), oltre che per lo stesso “sistema”⁶ della Convenzione e per il complessivo “assetto

primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto di vista comparato, in www.astrid-online.it, G.F. FERRARI (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, Napoli, 2006. [Mentre tra i contributi più ampi pubblicati dopo il 2008 si possono ricordare quantomeno i volumi G. MARTINICO, O. POLLICINO (cur.), *The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective*, Groningen, 2010; EID., *The Interaction Between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws*, Cheltenham-Northampton, 2012; O. POLLICINO, *Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra corti costituzionali e corti europee: verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?*, Torino, 2010.]

³ In questo senso, forse più corretta potrebbe essere la formula “diritto costituzionale europeo comparato”.

⁴ Del resto un “rapporto”, in quanto tale, non può che essere “bipolare”, e se il sistema dell’Unione (o il sistema CEDU) è per definizione solo uno, i sistemi nazionali sono tanti, ognuno con alcune – ineliminabili o almeno perduranti – peculiarità; ognuno cioè, come si diceva, con il suo “punto di vista”.

⁵ Così appunto la relazione *I sistemi sovranazionali “paracostituzionali” dell’UE e della CEDU ed i loro rapporti con i sistemi nazionali: “svolte” recenti e nuove frontiere della comparazione*, presentata al “I° Colloquio biennale dei giovani comparatisti” organizzato dalla Associazione Italiana di Diritto comparato sul tema *Le nuove frontiere del diritto comparato* (Macerata, 23-24 maggio 2008), consultabile su questo stesso sito web.

⁶ L’opportunità di ricorrere a tale espressione, comunque piuttosto diffusa, trova uno specifico fondamento nella (probabilmente discutibile sotto certi profili, specie dopo la sent. 113/2011, ma tuttora salda) presa di posizione della Corte costituzionale, che in più occasioni, e anzitutto nelle sentt. 348 e 349 del 2007, ha espressamente riservato al sistema comunitario (oggi dell’Unione) – negandola invece, per l’appunto, al sistema istituito con la Convenzione (e invero radicalmente rimodellato, deve ricordarsi, dai successivi protocolli: soprattutto n. 9, 11 e 14) – la qualifica di

interordinamentale” europeo risultante dall’interazione tra le decisioni, le prese di posizione e in genere le istanze degli organi di Strasburgo e le variegate “risposte” fornite, a fronte di tali istanze, dagli ordinamenti nazionali.

Il tutto avendo riguardo alla, e per così intrecciando la, dimensione (se si vuole la “visione”) costituzionale interna, la dimensione e la visione internazionale (o sovranazionale), e – per venire al profilo che più interessa in questa sede – la dimensione e la visione propriamente comparata⁷.

Il problema, per venire finalmente al dunque, è quello – ricorrendo per ora a una formula volutamente generica – della *riapertura del giudicato a fronte di violazioni*

“ordinamento”, con tutte i corollari teorici e pratici che a tale qualifica (e soprattutto alla riconducibilità all’articolo 11 della Costituzione) si sono (forse troppo) rigidamente e schematicamente ricollegati (e si allude, concretamente, al potere/dovere di immediato accantonamento del diritto interno contrastante: sul modello, forse frettolosamente e impropriamente generalizzato, del sistema/ordinamento comunitario).

In altri termini – soffermandoci almeno incidentalmente e in poche righe su tale (a nostro avviso) importantissima questione – sembra che la negazione della possibilità di qualificare come ordinamento il sistema della CEDU, e, soprattutto, di ricondurre tale sistema all’art. 11 Cost., sia stata la conseguenza (come tale pressoché inevitabile, pragmaticamente prima ancora che teoricamente giustificabile) di una ricostruzione di fondo essa invece forse errata, e comunque tutt’altro che inevitabile, secondo cui dalla riconducibilità di un sistema normativo alle previsioni contenute nell’articolo 11 della Costituzione deriverebbe, quasi meccanicisticamente, in capo ai giudici comuni, il potere/dovere di non applicazione del diritto interno contrastante con tale sistema normativo, come appunto è avvenuto e avviene nel caso del sistema comunitario/eurounitario: in ragione però – ecco il punto che si intende porre all’attenzione – di caratteristiche ed esigenze in fondo *proprie e peculiari di quel sistema*, non necessariamente rinvenibili in sistemi diversi, quale in ipotesi proprio quello della CEDU, che ben potrebbe, in questa diversa logica, essere comunque ricondotto all’articolo 11 – per altri (buoni) motivi e traendone altre (opportune) conseguenze, ad esempio con riguardo alle soluzioni da adottarsi nelle ipotesi di contrasto con diversi, e “costituzionalmente meno nobili”, trattati internazionali – senza però che, da tale ulteriore aggancio costituzionale (ulteriore rispetto all’art. 117 c. 1, nonché eventualmente rispetto all’art. 2, o anche all’art. 10, c. 1, rifacendoci sotto quest’ultimo profilo ad alcune decisioni della Corte che hanno aperto una simile, pur problematica, strada), discenda automaticamente il riconoscimento del temuto potere/dovere di disapplicazione del diritto interno, in luogo del più rassicurante (almeno sotto molti e importanti aspetti) meccanismo dell’incidente di costituzionalità (meccanismo quest’ultimo che verrebbe dunque, nell’ordine di idee qui proposto, comunque preservato; ma, per così dire, con “minori costi” dogmatici e pratici rispetto alla situazione attuale).

⁷ Sul rilievo e sulle importanti ricadute anche pratiche che, in questo particolare contesto, possono avere le ricostruzioni comparatistiche ci si è soffermati nel nostro *Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Padova, 2012. Cfr. anche, per alcuni cenni, la nota 14 del presente scritto.

della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (può precisarsi, a questo proposito, che la formula utilizzata per comodità nel titolo della relazione, in cui si ragiona di riapertura “a seguito di sentenze della Corte di Strasburgo”, rischia di risultare almeno in alcuni casi equivoca o addirittura fuorviante, per una ragione che dovrebbe diventare chiara in seguito).

Sul perché tale problema appaia di grandissima importanza (in tutte e tre le prospettive accennate: costituzionale interna, internazionale/sovranaazionale e comparata) non occorre forse spendere molte parole ove si condivida l'assunto secondo cui l'intangibilità del giudicato rappresenta, in più sensi, *l'elemento “di chiusura”* degli ordinamenti giuridici statuali (ancor più, salve limitate eccezioni in ambito penale, di quanto non lo siano di norma le decisioni degli organi di giustizia costituzionale); e quindi, per ciò stesso, su un piano forse meno appariscente di altri ma probabilmente cruciale dal punto di vista tecnico-giuridico, un elemento fondamentale (di difesa) della sovranità (intesa in senso tradizionale).

Il tema che, sia pure per cenni⁸, si va ad approfondire è dunque, appena più precisamente ma pur sempre in prima battuta, quello della (possibilità e della precisa fisionomia di una nuova ipotesi di) “riapertura” del giudicato a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nell'ambito del giudizio interno, una violazione della CEDU (per ragioni procedurali o eventualmente sostanziali), e che richiedano, sulla base degli artt. 41 e 46 della Convenzione, una tale, “rivoluzionaria”, forma di esecuzione/conformazione da parte dello Stato responsabile.

Si tratta di una problematica che, sotto il profilo metodologico cui si accennava, impone e rende particolarmente interessante e istruttivo un confronto non solo e non tanto tra ordinamenti, quanto piuttosto, come si diceva, tra i diversi modi con cui ordinamenti tra loro simili, o almeno in “posizione” simile (cioè gli ordinamenti nazionali europei), si rapportano – a fronte di un comune problema – all'ordinamento sovranazionale europeo (nel caso in questione, con l'ordinamento, o meglio con il sistema, istituito dalla Convenzione europea del 1950). Si tratta appunto, come si era avuto occasione di dire, di effettuare una comparazione non tra *ordinamenti* ma tra *rapporti tra ordinamenti* (sotto il profilo delle fonti e sotto il profilo del ruolo dei diversi attori giurisdizionali).

E, nel merito, si tratta essenzialmente di esaminare, comparare e – perché no? – ipotizzare di “copiare”, almeno in misura parziale e selettiva, le diverse “risposte” che, al problema comune, sono state date nei 47 Paesi aderenti alla CEDU, tramite innovazioni legislative e/o tramite l'attività più o meno “creativa” dei giudici (di merito, di legittimità, costituzionali).

⁸ Per un'analisi e una riflessione più ampia si rinvia al volume citato nella nota precedente.

Senza venire meno alle tradizionali cautele che insegnano a contestualizzare le singole discipline e a guardare con una certa diffidenza, o comunque prudenza, a “trapianti” di soluzioni normative o giurisprudenziali al di fuori dell’ordinamento di origine, sembra infatti che il tema in questione si presti a un esercizio di comparazione caratterizzato e guidato da immediate finalità pratiche, considerando tra l’altro il susseguirsi, nelle ultime legislature, di diversi progetti di legge in materia (nessuno dei quali soddisfacente nei contenuti e nessuno dei quali giunto ad approvazione), anche in conseguenza degli interventi della Corte costituzionale: e, in effetti, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, da un lato, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo»; ma, dall’altro, ha ripetutamente fatto riferimento a un futuro intervento del legislatore, già invocato con forza nella precedente sent. n. 129 del 2008.

E, come si vedrà tra pochissimo, la questione non riguarda affatto solo l’ambito (processuale) penale.

Tutto ciò premesso, l’analisi comparata sembra qui poter avere, da un lato, lo scopo *pratico* di offrire al legislatore (ma in certa misura, nel frattempo, anche *al giudice comune*) un ampio bagaglio di riferimenti entro il quale poter “pescare”, o propriamente “copiare”, in modo al contempo consapevole e selettivo; dall’altro, soprattutto con riguardo a determinate questioni su cui appositamente si concentrerà l’attenzione, quello di illuminare e rappresentare plasticamente (trattandosi appunto di questioni specifiche e concrete, e però dense di ricadute e implicazioni sistematiche di prim’ordine) quella *diversità di rapporti tra ordinamenti* che – nella più generale prospettiva metodologica di cui sopra – assurge come tale ad oggetto privilegiato di indagine e di riflessione.

Per meglio perseguire tale duplice scopo, piuttosto che esaminare “una alla volta” e “una volta per tutte” le discipline e le vicende dei singoli ordinamenti, si è ritenuto utile adottare una sorta di “griglia” di lavoro nella quale porre, su uno dei due assi, una serie di questioni specifiche da affrontare; e, sull’altro asse, le “risposte” punto per punto offerte – in sede legislativa e/o ad opera della giurisprudenza – dagli ordinamenti dei Paesi aderenti alla CEDU.

Nella chiara impossibilità di trattare, anche solo in modo sintetico, tutti gli aspetti e le questioni derivanti da una simile impostazione, ci si limiterà in questa sede a illustrare la griglia di lavoro (essendo comunque essa in grado di mettere in luce, di per sé, le principali questioni di merito “sul tappeto”), dedicando poi qualche cenno ulteriore, in maniera mirata, alle più significative soluzioni che – con riguardo ad alcuni degli specifici aspetti problematici così “messi a fuoco” – sono state adottate in alcuni Stati, in termini di particolare interesse, nel nostro Paese, per il legislatore, per il giudice (o l’avvocato) e, precipuamente, per lo studioso comparatista.

La prima e forse più evidente questione da affrontare riguarda la delimitazione dell’*ambito* (processuale e di riflesso sostanziale) della possibile “riapertura” del giudicato interno: (solo) i procedimenti penali, come in alcuni più o meno recenti progetti di legge italiani, o (anche) quelli civili e/o amministrativi (come in altri, sempre più numerosi, ordinamenti)? (e si sorvola qui per brevità su altri tipi di procedimenti, pur di notevole interesse e rilievo, quali in particolare quelli disciplinari).

Un secondo problema (o, meglio, una seconda serie di problemi), evidentemente di grande importanza, riguarda l’esatta individuazione dei *presupposti* di tale riapertura: è questa una di quelle “caselle” della griglia di lavoro che deve essere a sua volta scomposta e articolata in modo più dettagliato.

La questione coinvolge infatti, se non altro:

A) la natura della violazione, o forse più precisamente la natura della norma della Convenzione che è stata violata: (solo) di *garanzia procedurale*⁹ – e si pensa quindi, essenzialmente, alla violazione delle previsioni di cui all’art. 6 della CEDU, sull’equo processo – o (anche) di *vincolo sostanziale* (e si può qui invece pensare, ad esempio, a una violazione dell’art. 10, sulla libertà di espressione, derivante non già dal modo, magari ineccepibile, in cui si è svolto il procedimento, bensì proprio da ciò che, nel merito, è stato deciso)?

B) il tipo di nesso tra la violazione accertata e l’esito del giudizio interno;

C) la (gravità e la) natura delle conseguenze della violazione subite dal ricorrente, in riferimento alla possibilità o meno di rimuoverle in altri modi;

D) l’eventualità di forme di riapertura del giudicato a fini di mera rideterminazione della pena;

E) l’individuazione dei soggetti legittimati a chiedere la riapertura: aspetto questo davvero centrale in quanto riconduce alla più ampia e importantissima questione dell’eventuale efficacia “espansiva” delle decisioni della Corte di Strasburgo, in relazione a ricorrenti e/o addirittura a Paesi diversi dai diretti destinatari di tali decisioni.

⁹ Di carattere “soggettivo” o anche di carattere “oggettivo”.

Un terzo problema riguarda l'individuazione dell'organo interno competente e l'individuazione delle soluzioni previste in caso di ammissione delle richieste di riapertura, fino alla previsione dei possibili "sbocchi" finali, dei "risultati" ultimi cui può giungersi al termine e come esito della (più o meno articolata) procedura complessiva.

I punti (o "sottopunti") sui quali sembra più utile soffermarsi in questa sede sono il primo – relativo all'ambito processuale/materiale della possibile riapertura "post-Strasburgo" del giudicato – e, in parte, il secondo, relativo ai diversi *presupposti* della riapertura.

Più precisamente, quanto ai presupposti, sembra utile dedicare alcuni cenni alla specifica questione della natura della norma la cui violazione potrebbe giustificare la riapertura; in secondo luogo, a quella del nesso che dovrà sussistere, perché la riapertura risulti doverosa, tra la violazione accertata e l'esito del giudizio che si andrebbe a riaprire; infine a quella, come si diceva assolutamente cruciale, relativa all'individuazione dei soggetti legittimati a chiedere la riapertura: dove il dilemma, l'alternativa di base, è quella tra la limitazione della possibilità di riapertura ai soli destinatari/beneficiari diretti della sentenza della Corte europea e l'estensione di tale possibilità anche a favore di altri soggetti che, all'interno del medesimo ordinamento oppure addirittura in altri Paesi, si trovino in una situazione *analogia*.

Iniziando dal primo punto, il dato centrale che emerge dall'indagine risiede, da un lato, nel fatto che oggi praticamente in *tutti* i Paesi europei si riscontrano previsioni normative e/o indirizzi giurisprudenziali tali da consentire, in alcuni casi, riaperture del giudicato a fronte di decisioni della Corte europea; dall'altro, nel fatto che, a differenza di quanto si potrebbe essere portati a credere, in diversi (e sempre più numerosi) casi ciò avviene (anche) in ambito civile e/o amministrativo; e non solo, come sembra più intuitivo, in ambito penale.

Limitandosi qui alla mera elencazione degli ordinamenti in cui, con certezza o con buona (o discreta) probabilità, si può riscontrare una (almeno potenziale) "*copertura*" di *tutti gli ambiti processuali* (in virtù di apposite previsioni normative, di interpretazioni estensive di norme più generali o di altri espedienti giurisprudenziali)¹⁰, si possono richiamare tra i "virtuosi" quantomeno i seguenti

¹⁰ E rinviando necessariamente per tutto il resto – vale a dire per i riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi a questi Paesi e per un'esposizione completa, seppur sintetica, delle discipline di tutti gli altri Stati aderenti alla CEDU – alla più ampia e completa esposizione effettuata nel volume *Il giudicato e la CEDU*, cit.

Paesi: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania (ove vi sono stati addirittura casi di riapertura di procedimenti disciplinari), Islanda, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca (ove, in virtù di una singolare e molto interessante intreccio tra tutele, normative e giurisdizionali, costituzionali ed internazionali/sovrnazionali, la competenza a decidere nelle ipotesi di nostro interesse è attribuita principalmente alla Corte costituzionale); e poi Romania, Russia (quantomeno nel penale e nel civile), Slovacchia (anche qui con una interessante “sinergia” tra tutele costituzionali e sovranazionali), forse Spagna (dove vi è stata una non chiara evoluzione o involuzione giurisprudenziale circa la possibilità di ottenere la riapertura “post-Strasburgo mediante il *recurso de amparo*), Svezia, Svizzera e da ultimo, sia dal punto di vista... alfabetico, sia dal punto di vista cronologico, la Turchia (che in precedenza era stata, insieme all’Italia, tra i Paesi “bacchettati” dagli organi di Strasburgo per la perdurante assenza di rimedi adeguati).

A conti fatti, può dunque oggi dirsi che in circa la metà dei Paesi aderenti alla CEDU forme di riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte europea sono state previste, o potrebbero verosimilmente essere disposte, *in tutti gli ambiti processuali* (e dunque sostanziali): penale, civile, amministrativo. Laddove invece praticamente in *tutti* i Paesi aderenti, inclusa a pieno titolo l’Italia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, simili forme di riapertura sono previste almeno in uno dei tre ambiti: tipicamente in quello penale.

Occorre ora notare che una tendenza del genere, e in particolare la progressiva “copertura” di tutti gli ambiti processuali, appare del tutto in linea con quanto si legge nella fondamentale Raccomandazione del Comitato dei ministri R (2000) 2 del 19 gennaio 2000¹¹ – che rappresenta il principale punto di riferimento “normativo”

¹¹ Recommendation No. R (2000) 2 “on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights”, consultabile sul sito Internet del Consiglio d’Europa, insieme ad un importante *Explanatory Memorandum* che ne chiarisce e sviluppa alcuni aspetti centrali. In traduzione italiana, può leggersi in *Diritto penale e processo*, 2000, p. 391

In tale Raccomandazione, il Comitato dei ministri – dopo aver osservato che «the practice of the Committee of Ministers in supervising the execution of the Court’s judgments shows that in exceptional circumstances the re-examination of a case or a reopening of proceedings has proved the most efficient, if not the only, means of achieving *restitutio in integrum*» – ha invitato gli Stati a «ensure that there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as possible, *restitutio in integrum*»; e, «in particular, (...) to examine their national legal systems with a view to ensuring that there *exist adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings, in instances where the Court has found a violation of the Convention*, especially where: (i) the injured party continues to suffer *very serious negative consequences because of the outcome*

sul tema – e, in termini ancor più espliciti e netti, nel relativo *Explanatory Memorandum*: nel quale, dopo essersi constatato che «[t]he practice of the Convention organs has demonstrated that it is primarily in the field of criminal law that the re-examination of a case, including the reopening of proceedings, is of the greatest importance», si precisa che «[t]he recommendation is, however, not limited to criminal law, but covers any category of cases»¹².

Occorre però anche notare che, sul punto, tutti i progetti di legge presentati nelle passate legislature¹³ hanno adottato un approccio alquanto restrittivo e di dubbia coerenza tanto in riferimento alle appena ricordate prese di posizione degli organi

of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening, and (ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of».

¹² Molto significative appaiono anche alcune delle ipotesi esemplificative contenute sempre nell'*Explanatory Memorandum* relativamente alla previsione della Raccomandazione che richiede, ai fini dell'insorgere dell'esigenza di revisione, che «the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening». Si precisa infatti, nell'*Explanatory Memorandum*, che tale previsione, oltre a riguardare le persone «who have been sentenced to lengthy prison sentences and who are still in prison when the Convention organs examine the “case”», è applicabile, «however, also in other areas, for example, when a person is unjustifiably denied certain civil or political rights (in particular in case of loss of, or non-recognition of legal capacity or personality, bankruptcy declarations or prohibitions of political activity), if a person is expelled in violation of his or her right to family life or if a child has been unjustifiedly forbidden contacts with his or her parents».

¹³ Limitandosi alla legislatura appena terminata (e rinviando per una trattazione più completa al volume *Il giudicato e la CEDU*), possono ricordarsi principalmente le proposte – tutte presentate alla Camera – n. 1780 del 13 ottobre 2008, n. 2163 del 5 febbraio 2009 e n. 2871 del 30 ottobre 2009; nonché la proposta n. 839 presentata al Senato il 26 giugno 2008.

Risultano poi analoghe alla proposta n. 1780: la proposta n. 2163, presentata alla Camera il 5 febbraio 2009 (e non 2008, come erroneamente indicato nell'intestazione) dai deputati Zeller e Brugger; la proposta n. 2871 presentata alla Camera il 30 ottobre 2009 dai deputati Ferranti e Tenaglia; la proposta n. 839 presentata al Senato il 26 giugno 2008 su iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri.

Alcune disposizioni dedicate al problema della “revisione post-Strasburgo” erano state inserite anche nel più ampio disegno di legge governativo n. 1440 (“Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo [...]”) presentato al Senato il 10 marzo 2009 dall'allora ministro della giustizia Alfano e contenente previsioni abbastanza simili – anche se non coincidenti – a quelle della già citata proposta di legge n. 1538 presentata dai deputati Pecorella e Costa.

europei quanto alla luce dell'evoluzione del panorama comparato¹⁴, qui riassunto per cenni, limitandosi a prospettare l'introduzione di una nuova ipotesi di revisione esclusivamente nell'ambito penale; e oltretutto, come vedremo, solo a fronte di una (arbitrariamente) ristretta "categoria" di violazioni della CEDU.

È ben vero, si deve ammettere, che – come è stato più volte osservato anche da parte di giudici della Corte europea – soprattutto in ambito civile alcune difficoltà ulteriori, tali da indurre a valutare con particolare prudenza e "diffidenza" ogni ipotesi di riapertura del giudicato, possono sorgere in ragione del fatto che in tale ambito la rimozione del giudicato potrebbe facilmente pregiudicare la posizione dei soggetti terzi – controparti del ricorrente nel procedimento interno il cui esito definitivo verrebbe messo in discussione – che non erano (né, salvo quanto si dirà

¹⁴ Soprattutto in considerazione della rilevanza (in termini di ricadute prescrittive) che possono fisiologicamente avere, nell'ambito delle stesse dinamiche proprie del diritto internazionale, ed in particolare del peculiare sistema della CEDU, condotte convergenti degli Stati, a fronte di indicazioni o "raccomandazioni" europee di iniziale dubbia e/o ridotta valenza ed a fronte di disposizioni della stessa Convenzione, come precipuamente l'art. 41 e l'art. 46 (relativi all'esecuzione e conformazione alle sentenze della Corte di Strasburgo), caratterizzate da una portata incerta e da una interpretazione e applicazione di fatto variabile nel tempo (già prima ed a prescindere, quanto all'art. 46, dalle importanti modifiche testuali apportate con il protocollo n. 14, in virtù delle quali «se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso [a maggioranza dei due terzi] può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione», e «se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e [sempre a maggioranza dei due terzi], adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti»).

A tal fine assume rilievo, in particolare, la nota "dottrina", elaborata dalla Corte di Strasburgo, del "margine di apprezzamento". Nell'ambito di tale dottrina, proprio per determinare l'ampiezza del residuo margine di discrezionalità degli Stati a fronte delle uniformi previsioni della Convenzione (e della stessa giurisprudenza della Corte), gioca infatti un ruolo decisivo il c.d. *consensus standard*. Secondo gli schemi argomentativi ai quali si fa riferimento, la Corte di Strasburgo tende in sostanza a delineare un *rapporto di proporzionalità inversa* tra la misura del margine di apprezzamento riconosciuto – in relazione a vari aspetti connessi all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione – agli Stati ed *il grado di loro convergenza* ideale e operativa con riguardo a tali aspetti, sicché il margine operativo statale si estende in assenza di approcci convergenti e si riduce, per tutti gli Stati contraenti, laddove la Corte giunga a riscontrare il prevalere, in un elevato numero di Paesi, di un determinato orientamento su un punto precedentemente "aperto". Per qualche riflessione in proposito, e per ulteriori indicazioni bibliografiche, ci si permette di rinviare a V. SCIARABBA, *Il ruolo delle Corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte EDU: considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Atti del Seminario, Ferrara, 9 marzo 2007, Torino, Giappichelli, 2007, e-book, p. 235 ss.

subito oltre, potevano essere) presenti nel giudizio a Strasburgo (giudizio dal quale discenderebbe la necessità di tale messa in discussione)¹⁵.

Tuttavia, proprio allargando l'orizzonte al contesto europeo, sembra che il problema evidenziato potrebbe (in parte) essere ridimensionato osservando che l'art. 36, par. 2 della Convenzione prevede che, «[n]ell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte [possa] invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze»: si tratta di una previsione che è stata non di rado utilizzata allo scopo di consentire la partecipazione di Stati terzi i quali, di fatto, potrebbero poi subire conseguenze svantaggiose dalla decisione, e, pertanto, sono messi in condizione di influenzarne l'esito; ciò che si intende ora osservare è che una analoga apertura, in una stessa logica, ai soggetti privati (che potrebbero essere danneggiati dalla riapertura del procedimento interno a seguito della decisione europea) potrebbe forse, e almeno in buona parte, sopperire – pur con un inevitabile aggravio di attività (della Corte e ovviamente di tali soggetti) – al problema sopra evidenziato.

Più in generale – e concludendo con questa osservazione l'esame di questa prima “casella” della “griglia” – va detto che, in fondo (ed in vista di un equilibrato temperamento complessivo dei diritti, dei principi e degli interessi in gioco), il problema specifico dell'incidenza della riapertura del giudicato sugli interessi dei soggetti che non abbiano partecipato al giudizio in sede europea non deve essere “aprioristicamente” *sopravalutato* e per così dire “assolutizzato” nei procedimenti *non penali*; così come, d'altra parte, potrebbe risultare molto pericoloso *sottovalutarlo* aprioristicamente nei procedimenti *penali*, con riferimento ai quali è sì vero che lo Stato è parte sia nell'iniziale giudizio interno, tramite la pubblica accusa, sia poi nel processo a Strasburgo, ma è altrettanto vero che ciò non accade in linea di principio (salvo cioè quanto detto poco sopra con riguardo alla possibilità di intervento ex art. 36 della Convenzione) per la persona offesa e/o la parte civile, che

¹⁵ Lo stesso *Explanatory Memorandum* relativo alla Raccomandazione R (2000) 2, del resto, osserva che «when drafting the Recommendation it was recognised that reopening or re-examination could pose problems for third parties, in particular when these have acquired rights in good faith», proseguendo peraltro con le seguenti constatazioni e osservazioni: «[t]his problem exists, however, already in the application of the ordinary domestic rules for re-examination of cases or reopening of the proceedings. The solutions applied in these cases ought to be applicable, at least *mutatis mutandis*, also to cases where re-examination or reopening was ordered in order to give effect to judgements of the Court».

pure potrebbero subire conseguenze (anche pesantemente) sfavorevoli in conseguenza della riapertura del caso¹⁶.

Passiamo ora alla successiva casella della griglia, e cioè alle (molteplici) questioni concernenti i *presupposti* della riapertura, iniziando dalla questione che riguarda il tipo di violazione o, in altri termini, la natura del diritto la cui violazione giustifica la riapertura del giudicato (o, in termini ancora più stringenti e vicini all'impostazione dei progetti di legge finora presentati, l'individuazione degli articoli della CEDU la cui violazione giustifica la riapertura).

A questo proposito, è subito da dire che l'indagine comparata mostra la nettissima prevalenza della soluzione consistente *nel non introdurre alcuna delimitazione a priori* del "parametro" convenzionale rilevante ai fini della possibile riapertura del caso¹⁷, limitandosi piuttosto a ricollegare tale possibilità all'accertamento, da parte della Corte europea¹⁸, di una qualunque violazione della CEDU – o meglio, come si diceva, della violazione di una qualunque norma della CEDU¹⁹ – e soffermandosi semmai, in modo coerente con le indicazioni provenienti dagli organi europei²⁰, su altri aspetti, quali la gravità delle conseguenze subite dal

¹⁶ Tutto ciò considerato, può osservarsi che forse potrebbe risultare non superflua una più approfondita riflessione – in sede di elaborazione normativa, giurisprudenziale e ovviamente dottrinale – sulle (implicazioni dell'individuazione delle): 1) parti nel procedimento interno iniziale; 2) parti (o comunque "partecipanti") nel giudizio a Strasburgo; 3) parti (o "partecipanti") nella procedura di ammissione della riapertura; 4) parti nel(l'eventualmente separato ed autonomo) procedimento che ha luogo in caso di ammissione della riapertura.

¹⁷ L'estensione della possibilità, in senso lato, di revisione «a tutte le ipotesi in cui sia stata accertata la violazione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione o dai relativi Protocolli» rappresenterebbe in effetti – secondo quanto osservato da A. SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 247 ss., p. 250 – la «soluzione [...] seguita da tutti i Paesi che hanno previsto una specifica ipotesi di revisione applicabile nel caso di condanna da parte della Corte europea» (corsivo aggiunto). Cfr. anche, sul punto, A. SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in G. DI CHIARA (cur.), *Il processo penale fra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 447 ss., p. 467.

¹⁸ O, in alcuni casi, da parte del Comitato dei ministri nell'esercizio delle funzioni da esso precedentemente svolte ai sensi dell'art. 32 del previgente testo della Convenzione.

¹⁹ Nonché, come non di rado si esplicita, dei relativi protocolli addizionali.

²⁰ In particolare quelle contenute nella fondamentale Raccomandazione del Comitato dei ministri R (2000) 2 del 19 gennaio 2000.

ricorrente, la (im)possibilità di eliminarle tramite misure diverse, il nesso tra la violazione accertata e l'esito del giudizio interno, e così via.

In alcuni Paesi, addirittura, il riferimento a entrambe le “categorie” di norme (e quindi di violazioni) – procedurali e sostanziali – è formulato in modo esplicito nel testo della disposizione interna che introduce la possibilità di riapertura del caso.

Così accade ad esempio in Grecia, ove l'art. 525 del codice di procedura penale prevede la possibilità di chiedere la revisione quando “la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato la violazione di un diritto, riguardante *o il carattere equo della procedura seguita, o la disposizione sostanziale che è stata applicata*”²¹.

Più spesso, come si accennava, è proprio la mancanza di qualsivoglia indicazione in proposito (unita all'assenza di limitazioni implicite derivanti dal complessivo “sistema” in cui si inserisce la nuova ipotesi di revisione o riesame) a mettere *in via di principio sullo stesso piano tutte le norme della Convenzione, dunque tutti i diritti, e dunque tutte le violazioni* determinate da decisioni interne definitive poi “sconfessate” (in modo più o meno diretto e pieno) nel giudizio a Strasburgo.

In questo senso può ricordarsi, in via esemplificativa, una tra le prime disposizioni introdotte (se non proprio la prima), vale a dire quella dell'art. 443 del

²¹ Similmente, nella dettagliata disciplina della riapertura “post-Strasburgo” introdotta in Belgio nel 2007, si legge che, «[l]orsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure [...], la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure [...]» (così il nuovo art. 442quinquies del codice di procedura penale).

Un esplicito – o se si vuole “quasi esplicito”, ma in ogni caso sufficientemente chiaro – riferimento alle due tipologie di violazioni si ritrova anche in Norvegia, come emerge già ad una rapida lettura delle articolate previsioni degli articoli 391 e 392 del codice di procedura penale (in parte simili a quelle già inserite nell'articolo 407, c. 7 del “vecchio” codice di procedura civile del 1915 e oggi contenute nella sezione 31-3, par. 1 del *Civil Procedure Act* del 2005): in particolare, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, la revisione è possibile «when an international court or UN human rights committee has in a case against Norway found that *a) the decision conflicts with a rule of international law that is binding on Norway, and it must be assumed that a new hearing should lead to a different decision, or b) the procedure on which the decision is based conflicts with a rule of international law that is binding on Norway if there is reason to assume that the procedural error may have influenced the substance of the decision, and that the reopening of the case is necessary in order to remedy the harm that the error has caused*» (corsivi aggiunti).

Significativa anche la disciplina svedese, dove la revisione dei procedimenti (penali ed eventualmente civili) è ricollegata, da un lato (capitolo 58, sez. 1 e 2, del Codice di procedura giudiziaria, significativamente intitolato “Relief for *substantive defects* and restoration of expired time”), all'ipotesi di “manifesta violazione di legge”, alla quale è stata ricondotta anche l'ipotesi più specifica di accertata violazione delle norme della Convenzione; e, dall'altro (sezione 59, art. 1 dello stesso codice, intitolato “Relief for grave procedural errors”), all'ipotesi di «grave procedural error [rättegångsfel] occurred in the course of the proceedings that can be assumed to have affected the outcome of the case».

codice di procedura penale del Lussemburgo, in cui ci si limita a richiedere che risulti “che una condanna penale è stata resa in violazione della Convenzione”²².

E, sulla stessa linea, si collocano la pur peculiarissima disciplina maltese del 1987²³, la disciplina svizzera²⁴, quella tedesca²⁵, quella francese²⁶ e molte altre.

²² «La révision peut être demandée [...] lorsqu’il résulte d’un arrêt de la cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention».

²³ La quale prevede la messa in esecuzione delle sentenze europee senza alcuna distinzione relativa alla natura della norma convenzionale la cui violazione è stata accertata: ai sensi dell’art. 6 dell’*European Convention Act* del 1987, infatti, «Any judgment of the European Court of Human Rights to which a declaration made by the Government of Malta in accordance with Article 46 of the Convention applies, may be enforced by the Constitutional Court in Malta, in the same manner as judgments delivered by that court and enforceable by it, upon an application filed in the Constitutional Court and served on the Attorney General containing a demand that the enforcement of such judgment be ordered».

²⁴ Già l’art. 139a della Legge federale sull’organizzazione giudiziaria vigente in Svizzera dal 1992, per parte sua, richiedeva semplicemente che fosse stata riscontrata, in relazione ad un ricorso individuale, “una violazione della Convenzione”. È vero che si precisava che la riparazione di tale violazione – affinché potesse richiedersi la revisione – non dovesse poter essere realizzata attraverso mezzi differenti, ma non può non riconoscersi che si trattava di un aspetto in sé differente, il quale certamente poteva ricollegarsi (nelle singole vicende concrete più che in astratto) alla questione relativa alla natura della norma e del diritto violati, ma che altrettanto certamente non determinava una delimitazione “a priori”, rigida e schematica dell’ambito operativo dell’istituto.

Discorso simile può farsi oggi con riguardo alla disciplina contenuta nell’art. 410, c. 2 e ss., del Codice di procedura penale del 2007, ove si prevede che la revisione possa essere richiesta ogni qualvolta la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia “accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati” (a condizione, *sotto altro profilo*, che un’indennità non sia atta a compensare le conseguenze della violazione e che la revisione sia necessaria per porre fine alla violazione).

Alcune interessanti vicende giurisprudenziali – sulle quali per brevità si sorvola – hanno confermato la ricostruzione qui sommariamente illustrata.

²⁵ La disciplina introdotta in Germania nel 1998 (art. 359, n. 6 del Codice di procedura penale, *Strafprozeßordnung*) consente infatti la revisione a seguito di sentenze di condanna della Corte di Strasburgo in presenza di violazioni di *tutte* le norme della Convenzione (o dei suoi protocolli), purché siano rispettate le altre condizioni (in particolare con riguardo al necessario nesso causale tra la violazione accertata in sede europea e l’esito del giudizio interno, che deve “basarsi” su tale violazione). Cfr. in proposito L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. II) L’esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell’Europa continentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1010 ss..

²⁶ L’art. 626-1 del codice di procedura penale consente la revisione «lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation

Nella prassi, possono segnalarsi – ad esempio in Danimarca e in Svizzera – diversi casi di riapertura a seguito dell'accertamento di violazioni *dell'art. 10* (libertà di espressione)²⁷, oppure – ad esempio in Finlandia – dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)²⁸.

constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la “satisfaction équitable” allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme». L'operatività di tali previsioni è stata ricondotta in dottrina a violazioni «essenzialmente degli artt. 5, 6, 3 e 8» della Convenzione (così D. TEGA, *Il seguito delle sentenze di condanna della Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?*, in www.forumcostituzionale.it), ma in effetti nulla sembra escludere che anche violazioni di altri articoli possano assumere egualmente rilievo.

²⁷ In Danimarca, la previsione (al contempo generica e apparentemente restrittiva) dell'art. 977 del codice di procedura penale – che consente di richiedere la revisione in presenza di “circostanze speciali” che mostrino “che vi sia ragione di pensare che degli elementi di prova non siano stati valutati in modo corretto” – è stata utilizzata per dare esecuzione (attraverso la revisione del processo interno, con un nuovo procedimento svolto dinanzi alla Corte d'appello della Danimarca dell'est e sfociato, in data 4 giugno 1996, nell'assoluzione dell'imputato da ogni responsabilità penale) ad una sentenza della Corte di Strasburgo (Sentenza del 23 settembre 1994, *Jersild c. Danimarca*) nella quale si era riscontrata una violazione da parte della Danimarca *dell'art. 10* della Convenzione, in ragione del fatto che il ricorrente, giornalista televisivo, era stato condannato per aver asseritamente contribuito alla diffusione di idee razziste e xenofobe).

Quanto all'esperienza svizzera, oltre caso *Affaire Hertel*, può ricordarsi la vicenda *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz* (in breve, *VGT*: cfr. in proposito le sentenze della Corte europea del 28 giugno 2001 e del 4 ottobre 2007). In questa interessante vicenda, il rigetto della domanda di revisione presentata al Tribunale federale a seguito della prima sentenza della Corte europea, che aveva appunto accertato l'avvenuta violazione dell'art. 10 della CEDU (a causa del rifiuto, considerato legittimo con sentenza definitiva dai giudici interni, di mandare in onda uno spot televisivo prodotto da un'associazione per la protezione degli animali), ha portato alla seconda condanna della Svizzera da parte della Corte di Strasburgo. Condanna nella quale, secondo quanto è stato evidenziato in dottrina, il giudice europeo ha utilizzato quale parametro «non l'articolo 46 CEDU, ma la norma sostanziale violata»: lo «schema di giudizio si fonda, infatti, sulla qualificazione della condotta statale di esecuzione come “fatto nuovo” sussumibile nella norma sostanziale, nel caso di specie come nuova “ingerenza” ex art. 10 CEDU». Cfr., in proposito, A.O. COZZI, *L'impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne definite da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo*, in F. SPITALERI (cur.), *L'incidenza del Diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 159-200, p. 187.

²⁸ La Corte Suprema finlandese, in una decisione del 19 marzo 1998, ha fatto applicazione delle disposizioni generali di cui al capitolo 31 del Codice di procedura giudiziale per intervenire su una sentenza dopo che la Corte di Strasburgo aveva accertato (in data 25 febbraio 1997, *Z. c. Finlande*) una violazione dell'art. 8 derivante dalla previsione di un termine (non ancora scaduto, ma) considerato troppo breve (dieci anni, che sarebbero decorsi il 6 maggio 2002) per rendere accessibili al pubblico i dati medico-sanitari riguardanti il ricorrente, testimone in un processo penale. In conseguenza della sentenza di Strasburgo la Corte suprema intervenne – su istanza del Cancelliere

Anche sotto questo profilo, dunque, può notarsi come l'approccio degli altri Paesi europei si ponga in linea con le esplicite indicazioni contenute nella Raccomandazione del Comitato dei ministri R (2000) 2 del 19 gennaio 2000, nella quale, come presupposto della necessità di riapertura del giudicato, si poneva la circostanza che «the judgment of the Court leads to the conclusion that (a) the impugned domestic decision is *on the merits contrary to the Convention*, or (b) the violation *found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of*»²⁹.

E, anche sotto questo profilo, si deve osservare come risulti alquanto restrittivo e oggettivamente anomalo l'approccio dei progetti di legge presentati nelle ultime legislature, dal momento che essi, pur avendo avuto la teorica possibilità di fare tesoro delle indicazioni provenienti dagli organi di Strasburgo e dalle soluzioni adottate negli altri Paesi europei, si sono limitati a prospettare la possibilità di revisione dei procedimenti (solo penali) in caso di accertata violazione delle sole norme *dell'art. 6* (o più spesso *di alcune parti soltanto* dell'art. 6) della Convenzione³⁰.

D'altra parte, restando su questo punto, merita di essere posto in evidenza un dato riguardante la fondamentale sentenza della nostra Corte costituzionale n. 113 del 2011. In particolare, si vuole richiamare l'attenzione su uno scarto, estremamente

della giustizia – sulla precedente decisione interna annullandola e sostituendo al termine decennale un termine quarantennale, a decorrere dal 6 maggio 1992 (si rinvia per ulteriori dettagli alla risoluzione del Comitato dei ministri del 18 gennaio 1999 DH (99) 24 e ai relativi allegati).

²⁹ Può non essere superfluo ricordare – se non altro per completare il quadro ricostruttivo inserendovi, oltre alle indicazioni provenienti dalle univoche indicazioni degli organi europei e dal variegato ma altrettanto univoco quadro comparatistico, anche le indicazioni provenienti dalla dottrina – che, nell'ambito del corposo studio collettivo sfociato nel volume a cura di T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, P.H. VAN KEMPEN, *The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999, «[n]one of the authors, nor any of the members of the working group, restrict the possibility of revision only to the violation of procedural or material Convention rights. Therefore it seems that they consider a revision procedure to be desirable in both situations» (T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, P.H. VAN KEMPEN, *General conclusions*, ivi, p. 362).

³⁰ Si ha notizia (G. RAIMONDI, *Intervento* in AA.VV., *La Corte europea dei diritti umani e l'esecuzione delle sue sentenze*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003, p. 182) di un «importante studio preparatorio [...] condotto dal Ministero della Giustizia» in una precedente legislatura, ove si «prevedeva, tra le varie opzioni, anche un'azione a largo raggio quindi non solo ristretta al campo penalistico ma involgente anche il processo civile e quello amministrativo»; tuttavia, «[n]on conosciamo la sorte di quello studio» (evidentemente trascurato anche dalle più recenti iniziative legislative).

significativo, riscontrabile tra la formulazione della questione posta nell'ordinanza di rimessione e la formula utilizzata nel dispositivo di accoglimento della sentenza³¹.

Infatti, mentre nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* chiedeva alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 630 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte Europea che abbia *accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*», nel dispositivo della sentenza n. 113 una simile limitazione alle sole violazioni “procedurali” dell'art. 6 non si rinviene, facendosi invece riferimento, in termini molto più generali, alla finalità di «conseguire la riapertura del processo, *quando ciò sia necessario*, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*»: a prescindere, dunque, dalla natura della norma violata e dal tipo di violazione³².

Volendo tentare di individuare le ragioni di un così evidente “scarto” tra la questione posta nell'ordinanza di rimessione e il (più ampio) dispositivo adottato dalla Corte, sembra potersi ipotizzare che quest'ultima, “bruciando le tappe”, abbia immediatamente operato una simile (*costituzionalmente doverosa*: v. subito oltre) “estensione” allo scopo di evitare che la “normativa di risulta” (derivante dalla sentenza n. 113) risultasse a sua volta incostituzionale, con conseguente necessità di un nuovo intervento additivo in un futuro presumibilmente non lontano, per violazione, ancora una volta, dell'art. 117 c. 1 (giacché, come si è visto, il vincolo internazionale ricollegabile agli artt. 41 e 46 della CEDU non riguarda le violazioni del solo art. 6, bensì, potenzialmente, di qualunque norma della Convenzione), nonché probabilmente, a questo punto, dell'art. 3 Cost., per gli evidenti profili di

³¹ Tale scarto è evidenziato, tra gli altri, da G.UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, II, p. 1542 ss. (spec. p. 1545, ove si osserva come esso appaia «ritualmente non ineccepibile, sebbene sostanzialmente condivisibile nei suoi effetti») e da C. MUSIO, *La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte EDU: la Corte costituzionale conia un nuovo caso di revisione*, in *Cassazione penale*, 2011, fasc. 10, p. 3329.

³² Quanto alla ipotesi di violazioni “sostanziali”, d'altra parte, si era già avuto occasione di osservare come essa, nell'ordinamento italiano, avrebbe comunque potuto essere affrontata – già prima della sent. n. 113 del 2011, e nel quadro generale delineato dalle sentt. n. 348 e 349 del 2007 – in modo relativamente lineare e soddisfacente (almeno in linea di principio, e salve difficoltà “tecniche” per ragioni di ordine processuale), considerando che, in virtù dell'art. 117, c. 1, Cost., l'eventuale incompatibilità di una norma incriminatrice (come di qualsiasi altra norma) con la CEDU determinerebbe il *dovere di annullamento di essa da parte della Consulta per contrasto indiretto con la stessa Costituzione*, e, come conseguenza di tale annullamento, la possibilità di ricorrere all'art. 673 del codice di procedura penale onde (far) disporre la *revoca* della decisione di condanna.

irragionevolezza di una ipotetica delimitazione della possibilità di riapertura alle sole violazioni delle garanzie procedurali e non anche alle eventuali violazioni di “diritti sostanziali”: delimitazione che sarebbe tra l’altro risultata “inversa” – vale la pena ricordare – rispetto a quella legislativamente prevista, almeno allo stato attuale, con riguardo agli effetti delle dichiarazioni d’illegittimità costituzionale di norme processuali e di norme penali sostanziali, sulla base del combinato disposto dell’art. 30, c. 4, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui, «[q]uando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali» – e, soprattutto, dell’art. 673 c.p.p. che, in termini più specifici, ammette la revoca della decisione di condanna solo nell’ipotesi di abrogazione o di «dichiarazione di illegittimità costituzionale *della norma incriminatrice*», e non anche di dichiarazione d’illegittimità costituzionale di norme concernenti la disciplina del processo e le garanzie difensive.

Prendendo le mosse da quest’ultimo rilievo, occorre anzi (ri)aprire una “finestra” su quella che ci sembra una delle più importanti implicazioni problematiche del nuovo quadro normativo risultante, in Italia, dagli interventi (interpretativi ed integrativi) dei giudici comuni³³ e, soprattutto, dall’intervento additivo del giudice costituzionale, tale da indurre a (re-)interrogarsi sulla perdurante “tenuta” della richiamata, ferrea delimitazione legislativa degli effetti delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, che, come si appena visto, porta ad ammettere la revoca della decisione di condanna solo nell’ipotesi di dichiarazione d’incostituzionalità costituzionale della norma penale sostanziale, e non anche di norme lesive delle garanzie processuali.

Sul punto, meritano di essere ricordati gli interrogativi e le osservazioni di chi (pur nel quadro di una diversa riflessione), si chiedeva, senza mezzi termini, «[p]erché [...] ad una sentenza della Corte europea dovrebbe riconoscersi efficacia più pregnante di un intervento della Corte costituzionale che abbia riportato una disciplina illegittima sui binari del giusto processo? E perché la possibilità di travolgere il giudicato dovrebbe essere concessa solo a salvaguardia dei diritti contemplati dalle norme convenzionali e non quando entrino in causa altri valori considerati primari soltanto dalla nostra Costituzione, atteso che i due ambiti non sono perfettamente coincidenti? Anche in evenienze del genere, dovrebbe riconoscersi il diritto del condannato ad una riapertura del giudizio, qualora si riesca

³³ Circa i quali si rinvia senz’altro al secondo capitolo del volume *Il giudicato e la CEDU*.

a dimostrare che le disposizioni censurate abbiano condizionato l'esito di condanna»³⁴.

Tra gli argomenti che, volendo, si potrebbero avanzare allo scopo di contrastare un simile approccio³⁵ (radicale, ma non per questo in sé “estremista”, ed in ogni caso non superficialmente liquidabile data la “posta in gioco” e dato il “peso” logico-giuridico dei rilievi mossi), si era già avuto occasione di prospettare, in linea del tutto teorica, quello per cui la differenza di trattamento sarebbe (forse) giustificabile (anche dallo specifico punto di vista costituzionale: ed è soprattutto questa esigenza, come si ribadirà poco oltre, che complica le cose) in ragione della *diversa gravità* delle violazioni, reputando le violazioni della Costituzione che non integrino lesioni della CEDU “meno gravi” delle violazioni che si pongano in contrasto (anche, o comunque) con lo *standard* minimo comune espresso dalla Convenzione.

Il che, in verità, se potrebbe anche apparire non irragionevole da un punto di vista “sostanzialistico”, risulta assai problematico, per non dire paradossale o contraddittorio, dal punto di vista dogmatico³⁶ (dovendosi accettare l'idea che, almeno ai fini in questione, possa risultare *costituzionalmente più grave* una violazione *della CEDU* rispetto a una violazione *della Costituzione*).

E però tale idea – occorre notare concludendo sul punto – è proprio quella che implicitamente sorregge l'attuale quadro normativo (o, se si preferisce, che l'attuale quadro normativo induce a postulare)...

³⁴ S. CARNEVALE, *I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e “vizi normativi”*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 62. Cfr. anche, sulla questione, B. LAVARINI, *Giudicato penale ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in R. GAMBINI, M. SALVADORI (cur.), *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, Napoli, ESI, 2009, p. 147 ss.

³⁵ Al di là del rilievo generale (che appare pertinente, ma di per sé non decisivo: v. subito oltre) della diversità di funzioni – e dunque di logiche processuali e sostanziali – del giudizio di legittimità svolto dalla Corte costituzionale e del giudizio svolto dalla Corte di Strasburgo.

Tale rilievo induce peraltro (e piuttosto) a riflettere, in modo ben attento alle peculiarità del giudizio costituzionale, anzitutto sulla questione dell'evidentemente necessario *vaglio di ammissibilità in concreto* della eventuale riapertura che, in ipotesi, dovrebbe derivare (ma non in modo automatico!) da sentenze della Corte costituzionale che accertino l'illegittimità di una norma processuale, applicata (anche) nel corso del procedimento di cui si andrebbe appunto a chiedere la riapertura: riapertura che poi, per evidenti ragioni, non dovrebbe comunque disporsi nelle forme, meramente ablatorie, della *revoca* (da ciò derivando, in ogni caso, la necessità di riflettere meglio sui contorni di una possibile, specifica disciplina, “calibrata” sulle particolarità dell'ipotesi in questione).

³⁶ O, se si vuole, *formale* (ma c'è chi lo definirebbe, forse non del tutto a torto, *formalistico*...).

Passando al punto (o al “sottopunto”) successivo, un’ulteriore questione specifica, ma di grande importanza, nell’ambito della più generale problematica dei presupposti della riapertura, è quella relativa alla previsione ed alla definizione del nesso che deve esserci – affinché possa giustificarsi una misura in ogni caso eccezionale quale il superamento del giudicato nazionale – tra la violazione accertata in sede europea e l’esito del giudizio interno che si andrebbe per così dire a “travolgere” in conseguenza di tale accertamento: in altri termini, è questo il problema dell’effettiva “incidenza” della violazione sul giudizio.

Sotto questo profilo, vale la pena ricordare preliminarmente le indicazioni provenienti dall’interno del “sistema CEDU”, e in particolare quelle previsioni della più volte citata Raccomandazione R (2000) 2 del Comitato dei ministri, in cui, dopo essersi introdotta la distinzione tra decisioni interne «on the merits contrary to the Convention» e decisioni nella quali «the violation found is based on procedural errors or shortcomings», si aggiunge che in questo secondo caso, perché si presenti l’esigenza di mettere in discussione il giudicato ormai formatosi (e in sé funzionale alla tutela di valori e diritti costituzionalmente ma anche convenzionalmente rilevanti), gli errori o i difetti, le carenze (“shortcomings”) devono essere «of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of».

Quanto alle discipline nazionali introdotte sia prima sia dopo l’adozione di tale Raccomandazione, può notarsi come diverse di esse abbiano affrontato esplicitamente il problema, adottando formule che, in un modo o nell’altro, circoscrivono proprio nella medesima logica sottesa alle parole appena citate la possibilità di ottenere la riapertura del caso (o comunque il superamento del giudicato).

Ad esempio, ai fini in questione in Germania si richiede che la decisione interna sia “basata”, “fondata” sulla violazione accertata dalla Corte europea³⁷.

Secondo quanto è stato mostrato³⁸, dalla casistica giurisprudenziale (e dalla riflessioni della dottrina tedesca) è possibile trarre alcune ulteriori indicazioni: per un verso, è esclusa, almeno *in linea di principio*³⁹, la rilevanza di violazioni del principio di ragionevole durata del processo; per l’altro, si rigetta anche “una sorta di

³⁷ «...und das Urteil auf dieser Verletzung beruht» (art. 359 del codice di procedura penale, *Strafprozeßordnung*).

³⁸ L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. II) L’esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell’Europa continentale*, cit., p. 1023 ss.

³⁹ Si rinvia in proposito alle precisazioni contenute nel volume *Il giudicato e la CEDU*.

presunzione assoluta” di incidenza del vizio consistente in un difetto dell’assistenza difensiva “necessaria”, riconoscendosi tuttavia la sussistenza del nesso di causalità “quando – non avendo potuto l’imputato rappresentare efficacemente le proprie ragioni nel processo – non era da escludere che, altrimenti, a fronte di un’effettiva partecipazione difensiva, una più completa considerazione degli elementi *pro reo* avrebbe comportato l’irrogazione di una sanzione più mite”⁴⁰.

Inoltre, la previsione per cui la sentenza della quale si intende chiedere la revisione a seguito di decisioni di Strasburgo deve “fondarsi” sulla violazione accertata risulta (non a caso) analoga alla previsione già operante nell’ambito di quell’impugnazione ordinaria corrispondente al nostro ricorso per cassazione (par. 337 StPO), ove si richiede che la sentenza impugnata, per l’appunto, “si fondi” sulla lamentata violazione (in questo caso) di legge.

A questo proposito, si potrebbe invero osservare che non sembra di immediata soluzione il dubbio se sia doveroso estendere alla nuova ipotesi di revisione a seguito di sentenze della Corte europea quelle *presunzioni legali di incidenza* che, con riguardo a tale “ricorso per cassazione”, sono previste dal par. 338 StPO, oppure se (come pare più ragionevole e corretto) esse debbano essere tenute in considerazione in qualità di autorevoli ed utili indicazioni di principio, da rispettarsi (se si vuole “per analogia”) in linea di massima, e tuttavia non rigidamente vincolanti nell’ambito del diverso procedimento di revisione previsto dall’art. 359 del codice di procedura penale (nell’ambito del quale le presunzioni in questione non sono né riproposte né richiamate).

Sotto un profilo più generale, merita di essere ricordata anche quella sorta di contrapposizione, nella giurisprudenza e nella dottrina tedesca, tra chi privilegia un’impostazione del problema incentrata sul ricorso alla categoria del “nesso causale” e chi invece ricorre alla categoria del “nesso normativo”. Ferma restando la tendenziale necessità di procedere ad un giudizio prognostico, ed al di là delle sottili (e, parrebbe, non sempre lineari) distinzioni concettuali (sulle quali qui si sorvola senz’altro), la disputa si ripercuote e assume rilevanza soprattutto con riguardo alla conseguente *distribuzione dell’onere della prova*, oscillandosi tra l’estremo per cui il ricorrente dovrebbe dimostrare che in assenza della violazione l’esito del giudizio *sarebbe stato diverso* ed a lui favorevole e l’estremo opposto per cui – considerandosi sufficiente che un esito del giudizio differente (pur solamente, si badi, sotto il profilo della misura della pena) *non si possa escludere* ipotizzando l’assenza della violazione – dovrebbe essere il giudice (più ancora che la pubblica

⁴⁰ Cfr. la pronuncia LG Ravensburg del 4 settembre 2000, con riferimento all’invio da parte dell’imputato di memorie difensive che, a causa di un problema tecnico, erano state erroneamente considerate tardive e quindi non prese in considerazione.

accusa) a motivare, in caso di rigetto dell'istanza revisione, l'assenza del nesso così ricostruito, dimostrando cioè che, con certezza, l'esito del procedimento, pur in assenza della violazione, sarebbe stato il medesimo⁴¹.

Simile (sotto il profilo in questione) alla disciplina tedesca è la disciplina contenuta nell'art. 327, lett. f) del codice di procedura penale della Bosnia-Herzegovina. Ivi si precisa, infatti, che la riapertura dei procedimenti è possibile “if Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Human Rights Chamber or European Court of Human rights estimates that the during the trial the human rights and basic freedoms has been violated *and the judgment was instituted on it*».

Passando alla situazione austriaca, può osservarsi come in questo caso la formula legislativa adottata sia più ricca di indicazioni e, per così dire, prenda posizione in modo (almeno a prima vista) più preciso relativamente al tipo di nesso che deve intercorrere tra la violazione accertata in sede europea e l'esito del giudizio interno affinché possa procedersi, secondo quanto disposto, al “rinnovo della procedura”: quest'ultimo è infatti previsto come doveroso “allorché *non si possa escludere* che la violazione riscontrata possa avere avuto *un'incidenza negativa* sulla decisione assunta dal tribunale penale per la persona interessata”⁴².

Salva la diversità complessiva, rilevante a molti altri fini, della formula adottata nella legislazione norvegese, sia in ambito penale sia in ambito civile, se ne può rilevare una certa somiglianza sotto il profilo specifico qui in esame, dal momento che tale formula ricollega la revisione alla circostanza che una Corte internazionale (o il Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite) abbia appurato che la decisione interna «conflicts with a rule of international law that is binding on Norway, *and it must be assumed that a new hearing should lead to a different decision*», oppure che «the procedure on which the decision is based conflicts with a rule of international law that is binding on Norway *if there is reason to assume that the procedural error may have influenced the substance of the decision, and that the*

⁴¹ L. PARLATO, *op. cit.*, p. 1025, ove si ribadisce che comunque, in generale, la prassi sviluppatasi con riferimento al paragrafo 337 StPO (ossia nell'ambito del “ricorso per cassazione”) si è orientata «nel senso più favorevole al condannato». Resta salvo anche in questo, s'intende, il problema della “esportabilità” nel nuovo contesto di soluzioni (sia generali-astratte, sia specifiche e concrete) maturate in un ambito – quello appunto del ricorso per cassazione – che, come si è già detto, era e resta ben differente da quello di nostro precipuo interesse, non soltanto sotto il profilo procedurale, ma anche e soprattutto, per quanto qui rileva, nei presupposti e nelle logiche sostanziali di fondo.

⁴² Così la sezione 363a del codice di procedura penale.

reopening of the case is necessary in order to remedy the harm that the error has caused»⁴³.

In Bulgaria la possibilità di revisione viene subordinata, dall'articolo 422 dell'attuale codice di procedura penale, alla condizione che l'accertata violazione della Convenzione sia "di importanza sostanziale per il processo"⁴⁴.

In Lituania, ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, la riapertura è consentita – a fronte dell'accertamento, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, «that conviction of a person contradicts to the Convention [...] or Protocols thereto» – soltanto «if the nature and seriousness of a violation raise doubts regarding the conviction of a person».

In Francia, la formulazione della disposizione dell'art. 626-1 del codice di procedura penale ha dato luogo a due opposte letture: alcuni hanno ritenuto che essa implichi l'accertamento di un "nesso causale" tra violazione ed esito del giudizio⁴⁵; altri hanno invece affermato che la disposizione in questione «suscita perplessità [...] laddove sembra sottovalutare, quale presupposto per la riapertura del processo, la verifica in ordine alla influenza della violazione accertata dalla Corte europea sul *decisum* interno», e che, «intesa alla lettera, la regola è assai generica e adombra presupposti molto permissivi: si potrebbe pensare che qualunque inosservanza alle regole sovranazionali produce una decisione impugnabile in via straordinaria»⁴⁶. A tal proposito, peraltro, si potrebbe osservare che un appiglio nel senso della necessità di un nesso causale tra la violazione e (l'esito del giudizio in quanto a sua volta causa del)le conseguenze dannose per il ricorrente può forse trovarsi nella disposizione

⁴³ Così (salva ovviamente l'aggiunta del corsivo) l'art. 391, del codice di procedura penale e, in termini analoghi, l'art. 407, c. 7 del codice di procedura civile del 1915 e la sezione 31-3, par. 1, lett. d) del *Civil Procedure Act* del 2005.

⁴⁴ O, secondo altra traduzione in italiano, riferita alla corrispondente previsione contenuta nell'articolo 362 del codice di procedura penale vigente fino al 2006, "di una violazione importante riguardo al merito della procedura" (così P. PIRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 95). Nella traduzione inglese si ragiona di "considerable importance for the case" o di "significant importance to the case".

⁴⁵ Così ad esempio D. TEGA, *Il seguito delle sentenze di condanna della Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?*, cit. (pur essendo la frase monca a causa di un refuso: «... ed esista un nesso di causalità tra violazione della Cedu. [sic]»). Nello stesso senso parrebbe orientarsi A. SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, cit., p. 251.

⁴⁶ A. SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 461, nt. 38).

Non sembra affrontare direttamente il problema, invece, C. PETTITI, *Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme: la loi française du 15 juin 2000*, in *Rev.trim.dr.homme*, 2001, p. 3 ss. (e disponibile sul sito www.rtdh.eu).

stessa, laddove si richiede che «par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables» (sempre che si voglia, per così dire, prendere sul serio il verbo “entraîner”).

Piuttosto esplicita sul punto è invece la disciplina belga del 2007: il nuovo art. 442quinquies prevede espressamente che la riapertura possa essere disposta «[l]orsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée».

Nel Regno Unito, l’assenza di un significativo nesso tra violazione ed esito del giudizio difficilmente potrebbe passare indenne attraverso i giudizi di ammissibilità e di merito svolti rispettivamente dalla *Criminal Cases Review Commission* e dalle Corti di appello⁴⁷.

Senza necessità di soffermarsi, in questa sede, sugli altri Paesi, già alla luce degli elementi qui sinteticamente richiamati può affermarsi che – pur non essendo rinvenibili, in tutti gli ordinamenti nei quali sono state introdotte forme di riapertura del giudicato a seguito di decisioni di Strasburgo⁴⁸, delle previsioni esplicite circa il nesso che deve sussistere tra la violazione accertata e l’esito del giudizio interno che si andrebbe a riaprire – il panorama comparatistico mostra una diffusa consapevolezza del problema, con soluzioni comunque numerose, variegata e più o meno restrittive, la cui effettiva portata dovrebbe peraltro valutarsi, nel lungo periodo, avendo riguardo soprattutto alla relativa applicazione in sede giudiziaria⁴⁹.

Dedicando un cenno critico, anche in questo caso, ai progetti di legge presentati nelle ultime legislature, occorre evidenziare con una certa preoccupazione il silenzio, sul punto, della proposta n. 1538, ossia quella presentata alla Camera il 24 luglio 2008 dai deputati Pecorella e Costa e poi adottata come testo base in Commissione giustizia il 26 febbraio 2009, senza peraltro riuscire, come in tutti gli altri casi, a proseguire il suo iter. Si è detto “con una certa preoccupazione” perché sembra assai

⁴⁷ In proposito, si rinvia senz’altro a A. MANGIARACINA, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. I) La progettualità italiana e l’esperienza del Regno Unito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 982 ss.

⁴⁸ Mediante apposite disposizioni oppure “estendendo” l’ambito operativo di altre già esistenti.

⁴⁹ Anche negli ordinamenti in cui mancano specifiche previsioni sul punto, d’altra parte, deve ritenersi che il vuoto potrà essere (e in parte già è stato) colmato senza particolari difficoltà dalla giurisprudenza delle corti competenti a decidere sulle istanze di revisione, le quali verosimilmente non tarderanno (e in alcuni casi già hanno iniziato) a sviluppare dei propri orientamenti in un modo o nell’altro tali da circoscrivere le ipotesi di riapertura entro un ambito tendenzialmente allineato a quello definito, almeno nei suoi contorni principali, dalle parole della Raccomandazione R (2000) 2 del Comitato dei ministri ricordate in precedenza.

probabile che, nel nostro contesto, l'assenza di previsioni in qualche modo restrittive – o meglio “razionalizzanti” – su questo aspetto decisivo potrebbero facilmente tradursi in prassi eccessivamente “largheggianti”, legittimando (o potendo legittimare) richieste di riapertura del giudicato anche a fronte di violazioni della Convenzione che, a prescindere dalla loro gravità, non possono credibilmente considerarsi tali da inficiare, nel merito, l'esito del giudizio.

Decisamente più allineata alla ricordata raccomandazione del Comitato dei ministri, oltre che al panorama comparato e – occorre aggiungere – ad una serie di esigenze di rilevanza costituzionale interna, era la principale proposta alternativa (la n. 1780, presentata sempre alla Camera il 13 ottobre 2008 dall'onorevole Di Pietro e da altri deputati), nella quale si precisava, con formula simile a quella adottata in altri ordinamenti, che per poter accedere alla revisione sarebbe stato necessario che «la violazione riscontrata dalla Corte europea [...] abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento»⁵⁰.

Da segnalare il ruolo che, con riguardo alla questione qui presa in esame, può essere svolto dall'indagine e dalla riflessione comparatistica, allo scopo, tra l'altro, di favorire (pur nella diversità di modelli processuali e di tradizioni dottrinali) la circolazione giurisprudenziale di “schemi di giudizio”, tali da poter in qualche misura, e al contempo, *affinare* e *uniformare* le delicate valutazioni eziologiche da compiersi.

E appena il caso di aggiungere, come ulteriore tassello, che il problema qui richiamato si ricollega strettamente, ancora una volta, a questioni più generali relative ai rapporti e precipuamente alla ricostruzione dei rispettivi poteri/doveri degli organi (in questo caso giurisdizionali) nazionali e degli organi europei (non solo la Corte, ma anche – almeno in certi casi – il Comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione), nell'ambito di quella importante e spesso controversa “partita” che non di rado può iniziare *dopo* la pronuncia della sentenza da parte della Corte di Strasburgo, nel corso della successiva, e tutt'altro che lineare, fase della *esecuzione* di tale sentenza, allorché oggetto della disputa non sarà più, chiaramente, l'accertamento della violazione da parte dello Stato, bensì – ecco il

⁵⁰ La questione – e in specie la pericolosità di un'eventuale assenza di disciplina su questo punto decisivo – era stata ben “messa a fuoco” già dalla c.d. Commissione Riccio (istituita con decreto del 27 luglio 2006), che nella sua bozza di delega al Governo per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale faceva espressamente riferimento, a questo proposito, al «potere del giudice di valutare la congruità della violazione rispetto all'effettiva incidenza della stessa sull'esito del giudizio» (oltre che, sotto altro profilo, al potere di «sospendere il titolo esecutivo»), precisandosi nella relazione di accompagnamento che il nuovo strumento – “diverso dalla revisione” tradizionale, si precisava molto opportunamente – avrebbe dovuto essere esperibile «purché il vizio *abbia avuto effettiva incidenza sull'esito del giudizio*».

punto – l’individuazione delle esatte modalità con cui lo Stato è tenuto a rimuovere le *conseguenze* effettive (quelle che *sono state ritenute*, o quelle che *sono da ritenersi*, le conseguenze effettive: ed è esattamente qui che può sorgere, o risorgere, la divergenza...) della violazione accertata.

In strettissimo riferimento proprio a questo problema, merita di essere richiamato quel breve ma molto significativo passaggio della motivazione della sentenza n. 113 del 2011 in cui la nostra Corte costituzionale si spinge a precisare che «[l]a necessità della riapertura andrà apprezzata – *oltre che in rapporto alla natura oggettiva della violazione* accertata (è di tutta evidenza, così, ad esempio, che non darà comunque luogo a riapertura l’inosservanza del principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, dato che la ripresa delle attività processuali approfondirebbe l’offesa) – *tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 3, della CEDU*».

Si tratta, come si è meglio illustrato in altra sede, di una sorta di “suggerimento” che la Corte costituzionale ha evidentemente ritenuto opportuno fornire ai giudici che si troveranno ad affrontare le complesse questioni, e a compiere le difficili valutazioni, che, con tutta probabilità, discenderanno dalle future richieste di “riapertura del giudicato”: suggerimento consistente, in sostanza, nell’idea di *subordinare*, almeno in presenza di dubbi, la riapertura del procedimento ai chiarimenti che, sul punto, potranno derivare dalla sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte dal Comitato dei ministri, adottando così, tra i diversi approcci possibili sul punto (evidentemente cruciale), un approccio definibile “intermedio”, secondo il quale i giudici nazionali avrebbero (non il potere, e con esso la pesante responsabilità, di decidere in modo del tutto autonomo su tale punto; non un atteggiamento di “piena ed immediata” subordinazione alle indicazioni che parrebbero derivare dalla sentenza della Corte europea e/o dalle successive prese di posizione *del Comitato dei ministri*, bensì) la possibilità di “interloquire” con gli organi europei: anzitutto, ma oggi non più soltanto (in virtù delle integrazioni apportate all’art. 46 della CEDU), con il Comitato dei ministri)⁵¹

Concretamente, ciò potrebbe avvenire – nei casi in cui i giudici non siano convinti della effettiva necessità di procedere alla riapertura del procedimento – attraverso una dichiarazione d’inammissibilità della domanda di revisione *rebus sic stantibus*, corredata da una congrua motivazione che risulterebbe in qualche modo rivolta, indirettamente, anche agli organi di Strasburgo, proprio in vista delle

⁵¹ Restando, in questo scenario “l’ultima parola” (almeno a livello europeo) riservata *alla Corte di Strasburgo*.

deliberazioni e delle prese di posizione che questi – chiamati nuovamente in causa dal diretto interessato – potranno in seguito adottare sulla vicenda in questione.

Chiaramente, di una simile possibilità non dovrebbe abusarsi (a scopo appunto di “auto-sollevamento” dalle proprie responsabilità, a scapito, per un verso, della tempestiva conformazione alla sentenza europea, e, soprattutto, per l’altro, della possibilità di porre tempestivamente rimedio alla eventuale erroneità/illegittimità/ingiustizia⁵² della decisione iniziale): essa andrebbe appunto limitata alle sole ipotesi in cui i giudici non siano convinti della effettiva necessità (o, a maggior ragione, siano convinti della non necessità) di procedere alla riapertura del procedimento⁵³.

Infine, occorre soffermarsi con la massima attenzione sulla questione, forse di ancor maggiore importanza (e peraltro non priva di potenziali collegamenti con la precedente), dell’individuazione dei soggetti legittimati a chiedere la riapertura. Il

⁵² Ci si consenta di ricorrere a questa (volutamente) generica e pressoché “onnicomprensiva” triplice formula senza appesantire questa parte della trattazione con gli approfondimenti che essa pur stimolerebbe. In proposito, si rinvia, se non altro, alle ripetute precisazioni – circa il variegato rapporto tra decisioni finali e (diversi tipi di) violazioni dei (diversi) diritti convenzionali – svolte nella terzo capitolo del volume *Il giudicato e la Cedu*.

⁵³ Si può affermare che il riconoscimento di un simile, “moderato” potere di valutazione dei giudici nazionali su questo profilo cruciale non contrasta (almeno non necessariamente, ove se ne faccia un uso corretto) con le indicazioni provenienti dagli organi di Strasburgo, ed il quadro comparatistico supporta ampiamente tale conclusione.

Come si è ricordato, infatti, e come si è già efficacemente sottolineato in dottrina, «in diversi ordinamenti – [in particolare] Austria (art. 363 *a*), Belgio (art. 442-*quinquies*), Bulgaria (art. 422, § 1, n. 4), Germania (art. 359, n. 6), Norvegia (art. 391, § 2), Portogallo (art. 449 lett. *g*), Regno Unito (art. 13 *Criminal Appeal Act*) – si riconosce al giudice nazionale la prerogativa di un sindacato autonomo circa l’effettiva incidenza dell’*error in procedendo* sull’esito del processo», in una «logica di sussidiarietà, in forza della quale l’accertamento sull’incidenza effettiva del vizio processuale viene affidato [appunto] al giudice interno»: così M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 1844 ss.

Lo stesso Autore, ricollegandosi alle medesime, perspicue osservazioni di S. ALLEGREZZA, *Violazione della Cedu e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All’incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 25, sulle quali ci eravamo già soffermati in passato con riguardo al “caso Dorigo”, ribadisce che «soprattutto con riguardo all’ipotesi di violazioni attinenti alla prova, la “prova di resistenza” che viene effettuata dalla Corte [europea] è molto diversa da quella compiuta a livello nazionale: non solo il giudice interno si fonda anche sugli atti del procedimento e non esclusivamente sulla sentenza, ma gli stessi criteri di valutazione possono essere differenti».

motivo per cui si tratta di una questione di importanza cruciale risiede nel fatto che essa si ricollega anzitutto – rappresentando in un certo senso l'altra faccia della stessa medaglia – all'annoso e molto complesso problema dell'efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo: solo *inter partes* oppure (in modo più o meno accentuato e comunque da precisarsi) “allargata” a individui e/o Paesi diversi dai diretti destinatari di esse?

In via generale, e dal “punto di vista europeo”, un implicito riconoscimento dell'obbligo (o se si preferisce dell'onere) degli Stati di adeguarsi – al di là del caso deciso – agli indirizzi interpretativi emergenti dalla giurisprudenza di Strasburgo può rinvenirsi in quella prassi del giudice europeo secondo cui, in termini sostanzialmente sanzionatori⁵⁴, si afferma la possibilità di rivolgersi direttamente ad esso – in “deroga” alla regola del previo esaurimento dei rimedi interni – qualora sia emerso un costante discostamento dai suoi orientamenti interpretativi ad opera delle autorità (anche) giurisdizionali interne, che vengono così ad essere “scavalcate”⁵⁵.

Da un punto di vista costituzionale interno (sia con riferimento all'Italia sia con riferimento agli altri Paesi), ma pur sempre generale, può notarsi, come le istanze di rispetto degli indirizzi giurisprudenziali di Strasburgo trovino spesso spazio, da tempo, nell'ambito del diffuso vincolo (tendenzialmente di origine costituzionale) di interpretazione “convenzionalmente conforme”⁵⁶; con più stretto riferimento al problema che qui interessa può d'altra parte osservarsi come, soprattutto a fronte di accertamenti della Corte europea che vertano su violazioni (che abbiano origine in problemi) di carattere “strutturale” (che derivino cioè dall'inadeguatezza di una norma generale o della sua uniforme prassi applicativa), rischierebbe (almeno a prima vista) di risultare *irragionevole*, in via di principio *discriminatorio*, e dunque

⁵⁴ Cfr. A. GUAZZAROTTI, *La CEDU e l'ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, III, p. 491 ss., p. 497.

⁵⁵ Cfr. A. GARDINO CARLI, *Stati e Corte europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo. Profili processuali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 80.

⁵⁶ Vincolo che, anche in Italia (così come in molti altri Paesi, soprattutto ma non solo dell'Europa settentrionale), e già prima delle esplicite e nettissime statuizioni contenute al riguardo nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, era stato esplicitamente configurato come “incorporante” il dovere di tenere conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per qualche cenno in proposito, e per alcuni riferimenti dottrinali, cfr. volendo V. SCARABBA, *Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova, CEDAM, 2008, p. 305 ss., spec. p. 309-311, e, più ampiamente, P. PIRRONI, *Il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione del diritto interno*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, IV, p. 1971 ss., nonché, con significativi riferimenti comparatistici, L. MONTANARI, *Giudici nazionali e Corte di Strasburgo: alcune riflessioni tra interpretazione conforme e margine di apprezzamento*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, III, p. XIII-XVIII.

contrastante con esigenze egualitarie di rilievo costituzionale interno, negare che un soggetto possa richiedere e ottenere la revisione di una sentenza che sia basata su quella stessa violazione strutturale⁵⁷ su cui era egualmente basata un'altra sentenza in relazione alla quale (è intervenuto l'accertamento – di portata però virtualmente e “logicamente” generale⁵⁸ – della Corte europea, e pertanto) si è ritenuta ammissibile la revisione⁵⁹.

Sotto altro ma connesso profilo, si può poi osservare come ancora una volta assuma rilevanza, con specifico riguardo alla problematica qui in esame, quella distinzione, sulla quale ci si è già ripetutamente soffermati, tra violazioni (di garanzie) procedurali e violazioni (di norme attributive di diritti) di tipo “sostanziale”.

Tale distinzione sembra ripercuotersi – almeno in prima battuta e in linea di massima – sulla risposta da dare, su un piano ideale, al quesito se sia o meno opportuno estendere la possibilità di ricorrere alla “revisione post-Strasburgo” a soggetti diversi da quelli nei cui diretti confronti sia stata pronunciata la sentenza della Corte europea che si intende far valere.

Per ragioni in buona parte intuibili (e collegate a quanto si diceva poc'anzi), sembra infatti sostenibile che l'opportunità di estensione via sia – appunto in linea di massima – nel caso di violazioni di carattere “sostanziale”, in riferimento alle quali è molto frequente (potrebbe dirsi “fisiologico”) che l'accertamento della violazione

⁵⁷ Trattandosi ad esempio dell'applicazione della medesima norma incriminatrice intrinsecamente contrastante con la CEDU; o dell'utilizzo egualmente decisivo di prove assunte in base ad una medesima previsione normativa, o prassi applicativa, incompatibile con la Convenzione.

⁵⁸ Si sono in altre occasioni illustrate alcune ragioni per le quali si ritiene necessaria la massima cautela ove si intenda trarre dalle decisioni della Corte di Strasburgo indicazioni che travalichino il caso di specie (e sul problema si tornerà, sia pur brevemente e con riguardo a certi aspetti soltanto, più avanti).

Sembra tuttavia innegabile che in alcune ipotesi, come quella prospettata sinteticamente nel testo – e fatte (o presupposte per brevità) le dovute precisazioni – risulti veramente arduo, e sostanzialmente scorretto, il disconoscimento del valore generale, almeno con riguardo al Paese parte nel giudizio a Strasburgo, degli accertamenti (di alcuni accertamenti, se occorre ribadirlo) compiuti dalla Corte europea, pur alla prova del più sofisticato uso della tecnica del *distinguishing* (e fatto salvo peraltro il “diritto” della Corte stessa di procedere, in seguito, ad *overruling*).

⁵⁹ Con riguardo alle considerazioni appena svolte, deve peraltro segnalarsi osservarsi (e si tratta di una precisazione che potrebbe assumere notevole rilievo, almeno sotto il profilo internazionale/sovranazionale) come nel' *Explanatory Memorandum* relativo alla Raccomandazione R (2000) 2 del Comitato dei ministri si legga che «[t]he recommendation *does not address the special problem of “mass cases”, i.e. cases in which a certain structural deficiency leads to a great number of violations of the Convention. In such cases it is in principle best left to the State concerned to decide whether or not reopening or re-examination are realistic solutions or, whether other measures are appropriate*» (corsivi aggiunti).

effettuato dalla Corte di Strasburgo coinvolga, sia pure in modo indiretto (e più o meno esteso), una norma generale: si pensi, per fare l'ipotesi più semplice, ad una sentenza penale di condanna reputata dalla Corte europea in contrasto (appunto "sostanziale") con la Convenzione e *derivante dalla corretta applicazione di una norma incriminatrice*⁶⁰, laddove è chiaro che (l'accertamento riguarda di fatto la norma incriminatrice, e pertanto) la possibilità di revisione andrebbe concessa anche a qualunque altro soggetto *condannato sulla base di quella stessa norma* (o almeno: a qualunque altro soggetto *condannato per la medesima condotta sulla base di quella stessa norma*⁶¹).

Viceversa, l'estensione della possibilità di "revisione post-Strasburgo" a soggetti diversi dai diretti destinatari delle sentenze europee, risulterebbe più problematica, e tendenzialmente inopportuna, nel caso di accertata violazione di garanzie procedurali, dal momento che in questo caso l'accertamento operato in sede europea riguarderebbe appunto (ed esclusivamente) una concreta violazione, in quello specifico procedimento e nei confronti di quella specifica persona, della garanzia o delle garanzie di cui si tratta.

Una bipartizione del genere, con implicazioni corrispondenti a quelle qui messe in luce, è accolta nella dottrina tedesca, che ha affrontato il problema con riguardo all'ipotesi di "revisione post-Strasburgo" introdotta nel 1998 (non essendo il problema risolto in modo netto⁶² dall'art. 359, c. 6 cod. proc. pen.), e che ha trovato peraltro un importante appiglio argomentativo nel par. 79 *BverfGG*: il quale, con riguardo all'ipotesi di revisione a seguito di dichiarazione d'incostituzionalità di una norma da parte del Tribunale costituzionale, prevede appunto espressamente l'estensione degli effetti della decisione a tutti i condannati, ma solo nel caso di annullamento di norme "sostanziali" (secondo quanto del resto avviene anche in Italia)⁶³.

Ciò premesso, non si può d'altra parte fare a meno di osservare ulteriormente che a rigore nulla esclude, e in effetti la realtà ampiamente conferma, che una violazione

⁶⁰ Intrinsecamente contraria – dunque – a una qualche norma convenzionale.

⁶¹ Qualora la norma sia da ritenersi "anticonvenzionale" con riguardo a una parte soltanto del suo raggio d'azione. Un'ipotesi particolare, a questo proposito, è quella delle norme penali retroattive (e dunque in contrasto con l'art. 7 della CEDU), in riferimento alle quali ovviamente la possibilità di revisione e di conseguente proscioglimento andrà concessa *a tutti coloro, ma solo a coloro*, che sono stati condannati avendo commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della norma, la quale invece ben potrebbe (e dovrebbe) continuare a produrre stabilmente i suoi effetti con riguardo ai fatti commessi (dunque: nei confronti degli autori dei fatti commessi) dopo la sua entrata in vigore.

⁶² Pur giungendosi poi, per diversi motivi, alla conclusione più restrittiva.

⁶³ Per i riferimenti dottrinali si rinvia per brevità a L. PARLATO, *op. cit.*, p. 1021, spec. nt. 71, 72 e 73.

sostanziale possa e può derivare (come già in precedenza, appositamente, si era lasciato intendere) anche solo da una occasionale, contingente, scorretta applicazione di una norma generale in sé perfettamente compatibile con la Convenzione⁶⁴, venendo in questo caso meno l'opportunità (e prima ancora la ragione) di estendere ad altri soggetti condannati sulla base della stessa norma la possibilità di revisione a seguito della decisione europea che abbia accertato l'avvenuta violazione del diritto sostanziale ad opera della sentenza interna nella quale vi è stata, come si diceva, una *scorretta* applicazione della norma medesima.

Specularmente, nulla esclude, e la realtà (anche italiana) conferma, che una violazione *procedurale* possa e può derivare da una sistematica, necessaria e corretta applicazione di una norma (processuale) generale di per sé contrastante con la Convenzione, riemergendo in questo caso la ragione e l'opportunità di estendere ad altri soggetti condannati in conseguenza (dell'applicazione) della stessa norma la possibilità di revisione a seguito della decisione europea che abbia accertato *non solo l'avvenuta violazione della garanzia procedurale nel caso di specie*, ma anche – e per così dire “una volta per tutte” – la *contrarietà alla CEDU della norma processuale* dalla quale è discesa (e, sia pure indirettamente, dipesa) la concreta violazione⁶⁵.

Così messi in luce alcuni almeno dei più importanti nodi problematici connessi alla questione, solo apparentemente marginale, della “legittimazione” soggettiva a richiedere la “revisione post-Strasburgo”, risulta chiaramente di grande interesse l'esame delle soluzioni adottate in altri ordinamenti.

Lasciando da parte la situazione tedesca, alla quale già si è fatto riferimento, si possono prendere le mosse dalla disciplina della Norvegia (simile, sotto il profilo in questione, a quella di altri Paesi). Il passaggio che interessa ai nostri fini è quello, contenuto nella sezione 391 del codice di procedura penale, in cui si afferma che la riapertura può essere richiesta «when an international court or UN human rights committee has *in a case against Norway* found that *a*) the decision conflicts with a rule of international law [...] or *b*) the procedure on which the decision is based conflicts with a rule of international law [...]»

Ora, nella dottrina norvegese si è ritenuto che la disposizione in questione abbia l'effetto di legittimare richieste provenienti non (solo) dal soggetto nei cui confronti sia stata resa la decisione del tribunale internazionale, ma (anche) da un qualunque altro soggetto, all'unica condizione che *le circostanze del caso siano le stesse*

⁶⁴ O almeno potenzialmente compatibile, se applicata secondo il canone dell'interpretazione conforme.

⁶⁵ Sul punto cfr., tra i molti, G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, II, pp. 1555-1556, spec. nota 24.

(ovvero, non può che ritenersi, che siano *identiche sotto i profili rilevanti*; potremmo anche dire, che siano *analoghe*)⁶⁶.

Sotto altro profilo, però, facendo riferimento ad un accertamento effettuato “in a case against Norway”, la norma delimita rigorosamente i confini di questa sorta di efficacia *erga omnes* delle decisioni dei tribunali (e degli organi di controllo) internazionali, escludendo la rilevanza di decisioni prese, pur in circostanze (che potrebbero ritenersi) identiche, nei confronti però di un Paese differente.

Si tratta di una precisazione che va a toccare un nodo problematico di importanza fondamentale, prima non sviluppato, e che offre ora l’occasione per alcune considerazioni di portata generale sulla questione di fondo.

A sostegno di una simile limitazione “nazionale” della “autorità di cosa interpretata” riconosciuta altrimenti (nel contesto norvegese come in molti altri) alle decisioni (in particolare) della Corte di Strasburgo, possono individuarsi principalmente due ordini di ragioni, uno di tipo formale e “processuale”, l’altro di tipo “sostanziale”.

Per illuminare entrambi i profili, può in questa sede essere sufficiente riproporre alcune efficaci considerazioni di Giovanni Conso⁶⁷, il quale ha osservato – iniziando dal primo profilo (quello “processuale”) – che, poiché, «proprio a Strasburgo, così spesso si discute di giusto processo facendone un’autentica bandiera, è impossibile dimenticare che il principio del contraddittorio opera nei soli confronti di chi sia parte nel processo; e, poiché gli Stati non parti della controversia non possono fruire del contraddittorio, è da escludere per essi qualsiasi ricaduta vincolante. Un’indicazione culturale, un suggerimento socio-politico può sempre trovare positiva considerazione, senza, però, trasformarsi in un impegno tassativo. A tutto concedere, non è certo dimostrazione di coerenza schierarsi a difesa dei diritti umani e poi trascurare il principio del contraddittorio, pretendendo che i 43 [oggi 47] Stati del Consiglio d’Europa siano vincolati da una sentenza pronunciata nei riguardi di uno solo tra loro». «Tanto più» – e qui si illumina il secondo profilo, quello “sostanziale” – «che molto spesso le condanne nascono da prassi o da giurisprudenze

⁶⁶ Si tratta di una lettura non solo condivisa nell’ambito della dottrina, ma anche confermata dalla giurisprudenza (in particolare dallo *Screening Panel* della Corte Suprema: cfr. *Norwegian Law Reports - Norsk Retstidends*, 1991, p. 1038 ss. e 1992, p. 698 ss.). Per i relativi riferimenti bibliografici, e per qualche ulteriore notazione sul punto, cfr. A. BÅRDSSEN, *Execution of Strasbourg an Geneva decisions in Norway*, in T. Barkhuysen, M. van Emmerik, P.H. van Kempen (cur.), *The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order*, cit., p. 118 ss.

⁶⁷ Nell’intervento svolto al termine del Convegno organizzato dal Ministero degli Affari esteri e dalla SIOI di Roma ed ivi tenutosi il 6 e 7 giugno 2003, riportato nel volume AA. VV. *La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue sentenze*, cit., p. 190.

interne o da particolari leggi nazionali da interpretare nel quadro dell'ordinamento statale, per cui non è detto che una nostra norma, corrispondente alla norma che ha portato alla condanna di un altro Stato, implichi necessariamente che nel nostro sistema la sua applicazione sia senz'altro condannabile a livello europeo».

Con riguardo al problema dell'efficacia delle decisioni di Strasburgo nei confronti (non solo di individui diversi dal destinatario della decisione, e tuttavia in situazioni analoghe ed egualmente soggetti alla giurisdizione dello Stato condannato, bensì anche) di Stati diversi da quello nei cui confronti la pronuncia è stata resa, sembra utile ricordare – da un'altra angolazione – quella già accennata prassi applicativa dell'art. 36, par. 2 della Convenzione («[n]ell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa [...] a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze»), in base alla quale la Corte ammette con una certa larghezza/permisività l'intervento di Stati terzi nel giudizio, in una logica che sembra dare in qualche modo (e invero assai realisticamente) per scontata – sia da parte degli Stati che richiedono di intervenire, sia da parte della Corte che accoglie la richiesta – una significativa influenza delle decisioni europee anche nei confronti di Stati diversi da quello destinatario delle decisioni medesime⁶⁸.

Tornando sulle soluzioni adottate nei vari ordinamenti europei, può notarsi come le disposizioni adottate in un certo numero di Paesi – ma non in tutti⁶⁹ – diano l'impressione di escludere la possibilità che a presentare la domanda di revisione siano soggetti (privati) diversi dal condannato che abbia fatto vittoriosamente ricorso

⁶⁸ In questo senso, del resto, non si può fare a meno di richiamare nuovamente, se non altro, l'importantissimo ruolo giocato – nel quadro della “dottrina” del “margine di apprezzamento”, e con le ricadute che si sono sinteticamente illustrate – dal concetto di “consensus standard”: cfr. nota 14, e, volendo, V. SCIARABBA, *Il ruolo delle Corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte EDU: considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento*, cit. p. 235 ss.

⁶⁹ Vi sono infatti – come vedremo poco oltre – non pochi Paesi in cui è invece espressamente prevista (o è implicitamente riconosciuta, oppure comunque non è esclusa) la possibilità di presentare utilmente la richiesta di riapertura (del proprio caso) da parte di soggetti diversi dal soggetto ricorrente e vittorioso a Strasburgo.

a Strasburgo⁷⁰, attribuendo semmai a determinati soggetti pubblici il potere di promuovere, in aggiunta al diretto interessato, la revisione medesima⁷¹.

Una simile limitazione si riscontra (anche se non sempre in modo immediato) ad esempio in Francia⁷², nell'ordinamento di San Marino⁷³, in Ungheria⁷⁴, in Svizzera⁷⁵, in Ucraina⁷⁶.

⁷⁰ O da soggetti strettamente legati a quest'ultimo – quali gli eredi in caso di decesso – che agiscano comunque per chiedere la riapertura del procedimento riguardante costui. A questo proposito, possono soprattutto richiamarsi, per la loro valenza esemplificativa, le dettagliate discipline contenute nell'art. 407 del codice di procedura penale croato, nell'art. 408 del codice di procedura penale rumeno del 1997 (come modificato nel 2006) e nella sezione 308, par. 2, del codice di procedura penale slovacco (applicabile all'ipotesi di nostro interesse in virtù del richiamo contenuto nell'art. 396, par. 3, dello stesso codice).

⁷¹ Sembra questo, ad esempio, il caso del Lussemburgo, dove l'articolo 444 del codice di procedura penale precisa che la revisione di condanne penali rese in violazione della Convenzione può essere richiesta dal Ministro della giustizia o dalla persona condannata.

Altrove – come in parte ricorda sinteticamente A. SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. int.*, 2002, III, p. 618 ss., p. 660, nt. 104 e 105, e come emerge comunque dall'analisi delle normative – un potere di iniziativa è attribuito al Procuratore generale (così ad esempio in Austria, in Slovenia, in Bosnia-Herzegovina, in Germania, in Moldavia, in Romania, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Russia e, come si dirà subito oltre, in Francia), eventualmente qualificandolo come dovere (così, in presenza dei presupposti, in Bulgaria), oppure al procuratore presso il tribunale che ha condannato il ricorrente (Grecia e Polonia), oppure ancora all'avvocatura generale (Croazia e Norvegia).

Peculiare, anche sotto questo profilo, la situazione del Regno Unito, ove – ad ogni modo – si prevede espressamente che la *Criminal Cases Review Commission* possa procedere anche *d'ufficio* (“without an Application”), ed in ogni tempo, al rinvio del caso alla Corte d'appello competente.

⁷² L'art. 626-2 del codice di procedura penale prevede che «[l]e réexamen peut être demandé par: le ministre de la justice; le procureur général près la Cour de cassation; le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal; les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier».

La combinazione tra queste previsioni e quelle dell'art. 626-1 relative ai presupposti della revisione – in particolare dove fanno riferimento all'equa soddisfazione di cui all'art. 41 della Convenzione – sembra implicare una corrispondenza tra il soggetto condannato che chiede la revisione e il soggetto che abbia ottenuto il favorevole accertamento in sede europea.

⁷³ Qui l'esclusione della legittimazione di soggetti privati diversi dal ricorrente a Strasburgo può derivarsi dal combinato operare di due disposizioni: quella per cui «[s]ono legittimati alla richiesta di revisione: a) la persona condannata o assolta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ovvero, in caso di sua morte, un suo prossimo congiunto od erede; b) il Procuratore del Fisco», e quella, già vista, per cui presupposto dell'ammissione della domanda è che la Corte europea abbia «dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione».

⁷⁴ La necessità che l'accertamento dell'organo internazionale verta proprio sul processo o sulla sentenza riguardanti il ricorrente è piuttosto chiaramente indicata anche dalla previsione dell'art. 406 del codice di procedura penale, ove si richiede che sia stato accertato che *il processo oppure la sentenza abbiano violato il trattato*.

Ma se queste sono le indicazioni, di segno restrittivo, presenti in un buon numero di Paesi, non mancano, come si è anticipato, soluzioni più o meno esplicitamente orientate nella direzione contraria.

Tra queste deve ricordarsi senz'altro anche quella svedese. La Corte suprema di tale Paese, infatti, si è distinta per aver, in tempi oltretutto piuttosto risalenti (21 novembre 1988, caso *Andersson*), disposto la revisione “post-Strasburgo” di un processo (in assenza, peraltro, di una specifica disposizione che espressamente la prevedesse; ma soprattutto, per quanto qui interessa) sulla base di una sentenza pronunciata dalla Corte europea *in un caso precedente* (sent. 26 maggio 1988, *Ekbatani c. Svezia*) *che non riguardava il soggetto nei cui confronti è stata concessa la revisione*.

Un'evenienza del genere, avuto riguardo alla relativa somiglianza del quadro normativo di riferimento, potrebbe forse presentarsi anche in Finlandia⁷⁷.

Ben più esplicita sul punto è poi la nuova, analitica disciplina legislativa della “réouverture de la procédure” introdotta in Belgio nel 2007. Se infatti l'articolo dedicato ai soggetti legittimati (ossia l'art. 442ter del Codice di procedura penale) si limita a prevedere che «[l]e droit de demander la réouverture de la procédure appartient: / 1° au condamné; / 2° si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs; / 3° au procureur général près la Cour de cassation, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice», risultando quindi ben poco indicativo sulla questione che qui specificamente interessa, può agevolmente notarsi che tale articolo deve essere

⁷⁵ Se non già la formulazione testuale dell'art. 139 lett. a) della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (ove si fa espresso riferimento all'esistenza di un ricorso individuale agli organi europei), è la previsione dell'art. 141, lett. c) a confermare la necessaria corrispondenza tra il soggetto richiedente la revisione ed il destinatario della decisione di Strasburgo, laddove fa riferimento – ricollegandovi l'inizio della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di revisione – al momento della *notifica delle decisioni delle “autorités européennes”*, ad opera dell'ufficio federale della giustizia, *alle parti* (dovendosi qui intendere per “parti”, ovviamente, le parti del processo a Strasburgo, dal momento che sarebbe inimmaginabile, e comunque non risulta, che l'ufficio federale debba disporre una notifica alle “parti” di tutti i procedimenti interni nei quali il condannato si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente a Strasburgo).

⁷⁶ Dove la questione sembra chiaramente risolta dal fatto che per la revisione dei processi (civili) è richiesto (art. 347, par. 2 cod. proc. civ.) che vi sia stata una decisione di un organo internazionale che abbia accertato, *con riguardo alla vicenda del processo interno*, la violazione di un qualche obbligo internazionale del Paese.

⁷⁷ Dove la revisione è prevista in generale, e utilizzata in particolare a seguito di accertamenti in sede europea, per sentenze manifestamente fondate su un'errata applicazione di legge: cap. 31, art. 8, par. 4 cod. proc. pen.

letto alla luce delle previsioni contenute nel precedente art. 442bis, secondo cui «[s]’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la Convention européenne [...] ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, *de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve*».

In termini piuttosto simili, l’art. 457 del Codice di procedura penale olandese prevede la possibilità di riapertura «on the grounds that the European Court [...] has ruled that the European Convention [...] was violated in proceedings *that led to the applicant’s conviction or to a conviction for the same offence, and based on the same evidence* [...]»⁷⁸.

⁷⁸ Ragioni “di sistema” – su cui per brevità qui si sorvola – sembrano portare a non escludere che anche in Spagna si possa giungere a disporre – da parte del Tribunale costituzionale – forme di rimozione del giudicato a seguito di, ed in connessione a, decisione della Corte europea pronunciate nei confronti non (necessariamente) del soggetto che abbia presentato al Tribunale il *recurso de amparo*, bensì (anche) di soggetti diversi, in termini tuttavia tali da offrire indicazioni di portata generale in grado di ripercuotersi, nei modi e per i motivi prima rapidamente descritti, sulle sorti del ricorrente.

Conclusioni simili potrebbero forse valere – pur nella profondissima diversità dell’impostazione complessiva, non priva però di importanti e forse (a questi fini) decisivi punti di contatto, in particolare per quanto concerne l’obbligo di interpretazione conforme – per il Regno Unito, dove gli organi incaricati di “filtrare” e poi decidere nel merito le richieste di riesame (ossia rispettivamente la *Criminal Cases Review Commission* e le Corti di appello) ben potrebbero risultare influenzati, ed in una certa misura vincolanti, da decisioni della Corte di Strasburgo che, pur in un caso diverso da quello in esame, abbiano ad esempio chiarito il contenuto specifico di una certa garanzia procedurale stabilita dalla Convenzione (in ipotesi violata, con conseguenze determinanti, nel processo interno del cui riesame si sta discutendo).

Di notevole interesse sono poi alcune previsioni contenute nella normativa moldava, pur non rientrando le previsioni in questione a pieno titolo, per il motivo che emergerà poco oltre, nel discorso sulla riapertura *del giudicato* (se non forse per le loro eventuali implicazioni e ricadute *indirette*, in relazione a non escludibili ricostruzioni estensive della – o applicazioni “analogiche” alla – ipotesi, pur espressamente prevista *in un’altra parte del codice*, di revisione “post-Strasburgo” di sentenze *definitive*). In particolare, merita di essere qui ricordata, da un lato, la disposizione contenuta nell’articolo 427 del codice di procedura penale (rientrante peraltro in una sezione dedicata ai rimedi “ordinari”, e in specie al “Recourse against the decisions of the appeal instances”), secondo cui «[t]he judgements of the appeal instance may be subject to recourse in order to fix errors of justice committed by merits and appeal instances based on the following grounds: [...] 15) an international court, *in a judgement delivered on a different case*, found a violation at the domestic level of the human rights and fundamental freedoms, *which may be repaired in this case as well*»; dall’altro, la analoga disposizione contenuta nell’art. 444 (nel quadro, qui, della disciplina del “Recourse against judgements for which the remedy of appeal is not provided”), per cui «[t]he judgements may be subject to recourse in order to fix errors of justice committed by merits instances

Ora, però, piuttosto che proseguire oltre nella ricostruzione del panorama comparato, sembra opportuno tornare (anche alla luce delle significative “aperture” che tale panorama ha mostrato) al contesto italiano, concludendo l’esame di questo importantissimo punto – e, con esso, la presente relazione – tramite un richiamo ad una (potenzialmente dirompente) ordinanza di rimessione⁷⁹ alla Corte costituzionale depositata in data 10 settembre 2012 dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione.

Il motivo per cui questa ordinanza di rimessione sembra adeguata a chiudere non solo l’esame del problema “specifico” della legittimazione a chiedere la “riapertura post-Strasburgo”, ma anche l’intera trattazione risiede nella circostanza che con essa la Corte di cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale⁸⁰ tale da sottoporre alla Corte costituzionale, in sostanza, il problema – sul quale la stessa Corte di cassazione, contemporaneamente e “parallelamente” all’ordinanza di rimessione⁸¹, e sulla base del vigente quadro normativo, si era espressa in termini

based on the following grounds: [...] 15) an international court, in a judgement delivered on a different case, found a violation at the domestic level of the human rights and fundamental freedoms, which may be repaired in this case as well».

In Austria (almeno fino a tempi recenti) non è stato chiarito dalla giurisprudenza se sia possibile procedere alla revisione su richiesta di un soggetto diverso dal destinatario della sentenza europea all’uopo invocata. In effetti, al di là della lettura restrittiva che sembrerebbe imporsi a primo sguardo, sono state proposte diverse letture della disposizione rilevante, vale a dire l’art. 363 cod. proc. pen., e diverse ricostruzioni generali della questione, la dottrina risultando divisa; cfr., per qualche cenno e per le relative indicazioni bibliografiche, L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. II) L’esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell’Europa continentale*, cit., p. 1035. Il problema sembrerebbe oltretutto intrecciarsi con quelli dell’accesso alla giustizia costituzionale e dell’efficacia delle sentenze di incostituzionalità, nell’ipotesi in cui dall’accertamento effettuato a Strasburgo indirettamente derivi, sul versante nazionale (in ragione del rango costituzionale attribuito alla Convenzione), l’illegittimità di una norma interna: per una serie di indicazioni sufficienti per poter ricostruire autonomamente le coordinate principali della questione si rinvia ai seguenti scritti di G. PARODI: *Corte costituzionale austriaca e Corti europee*, in G.F. FERRARI (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, cit., pp. 227-257 (in particolare ultimo paragrafo); Id., *Germania e Austria*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, Bari, Laterza, 2009, pp. 196-241, spec. pp. 237-239); Id., *Gli effetti nel tempo della decisione d’incostituzionalità: profili di comparazione*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, Jovene Editore, 2009 (in particolare secondo paragrafo).

⁷⁹ Del 19 aprile 2012.

⁸⁰ Degli artt. 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4), in riferimento agli artt. 3 e 117 c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

⁸¹ Cassazione penale, Sezioni Unite, sent. 19 aprile 2012, deposita il 7 settembre 2012.

restrittivi – della «sorte dei condannati all’ergastolo in casi *analoghi* a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia»⁸².

Problema che – senza bisogno di addentrarsi nella specifica questione, già ampiamente affrontata... “ante litteram” da una attenta e sensibile dottrina⁸³ – assume chiaramente, per le sue evidenti implicazioni sistematiche nonché, per così, (inter)ordinamentali, un’importanza davvero cruciale, che, se mai ce ne fosse bisogno, si potrebbe ulteriormente evidenziare richiamando la “cruda” ma difficilmente confutabile affermazione per cui un eventuale accoglimento di tale questione da parte della Corte costituzionale porterebbe «all’inequivoco superamento dell’autentico luogo comune che vorrebbe l’efficacia delle sentenze CEDU limitata al caso concreto»⁸⁴.

Da segnalare inoltre, in stretto collegamento con questa tematica, Cassazione penale, sez. I, sent. 18 gennaio 2011 (dep. 22 febbraio 2011) n. 171, commentata da M. GIALUZ, *Esclusa la riapertura del processo in assenza di una pronuncia della Corte di Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁸² Per rifarci (aggiungendo solo un corsivo per maggior chiarezza) al titolo del contributo di F. VIGANÒ, *Figli di un dio minore?...*, pubblicato in www.penalecontemporaneo.it.

⁸³ V. appunto – con specifico riguardo alla vicenda in questione – (non soltanto, ma anzitutto) i diversi contributi tempestivamente pubblicati, nelle varie fasi di tale vicenda, da Francesco Viganò, nonché da Gioacchino Romeo (anche in “dialogo” l’uno con l’altro), tutti sul sito www.penalecontemporaneo.it.

Di F. VIGANÒ v. in particolare, oltre al citato *Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia. Riflessioni in attesa della decisione delle Sezioni Unite*; ID., *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali. Una replica a Gioacchino Romeo sulla vicenda dei “fratelli minori” di Scoppola all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione*; ID., *Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui “fratelli minori” di Scoppola: resta fermo l’ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000*; ID., *Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola*.

Di G. ROMEO: *Alle Sezioni unite la questione della possibilità per il giudice dell’esecuzione, dopo la sentenza «Scoppola» della Corte EDU, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla pena dell’ergastolo*; ID., *L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore. Ancora sui “fratelli minori” di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite*; ID., *Le Sezioni unite sull’applicabilità, in sede esecutiva, dei principi enunciati con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 17 settembre 2009, nella causa Scoppola c. Italia*; ID., *Le Sezioni unite sull’applicabilità in executivis della sentenza 17 settembre 2009 della Corte EDU in causa Scoppola c. Italia: una doverosa postilla*.

⁸⁴ F. VIGANÒ, *Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola*, cit.